



REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE
DELLA SPEZIA

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, integrando la normativa statale e regionale in materia di Polizia Mortuaria, disciplina i servizi cimiteriali locali regolando la destinazione dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, l'accesso veicolare alle strutture cimiteriali, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, l'affidamento, la dispersione, l'affondamento e l'interramento delle ceneri la luce votiva ed in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre l'attività funebre nel territorio comunale così come definita dell'art. 6 bis della Legge Regione Liguria n. 24/2007, modificata dalla Legge Regione Liguria n. 4/2008.
3. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
4. Le attività di polizia mortuaria sono svolte nel rispetto del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/34, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/90, del D.Lgs. 81/2008 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dalle seguenti norme regolamentari.

Articolo 2 – Competenze ed adempimenti conseguenti al decesso

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, dall'Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente e/o Responsabile del servizio cimiteriale.
2. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, l'autorizzazione per la sepoltura, l'autorizzazione all'attività di esumazione e di estumulazione, l'autorizzazione alla cremazione, l'autorizzazione alla dispersione e/o affidamento delle ceneri e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento vigente.
3. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
4. La Giunta Comunale, tramite accordi con le A.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di cui all'art. 5 del DPR 285/1990 e dalla normativa Regionale vigente.
6. I cimiteri comunali sono posti sotto la gestione e la sorveglianza amministrativa del Servizio Cimiteriale che provvede alla programmazione delle attività cimiteriali coordinando, quando necessario, gli interventi delle aziende che operano nell'indotto funerario e cimiteriale, alla manutenzione ed al decoro dei luoghi comuni e dei viali, alla manutenzione edilizia.

Articolo 3 – Servizi a pagamento e servizi gratuiti

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, e quindi soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Le tariffe sono determinate, per le operazioni cimiteriali dall'ammontare dei costi considerando anche l'incidenza degli stessi nel complessivo degli oneri di appalto, e per le occupazioni di superfici o manufatti dalla valutazione del valore dei medesimi e dal costo di manutenzione generale del servizio. Ciascuna delle due voci deve essere parametrata ad ogni singola sepoltura.
3. I criteri per la quantificazione delle tariffe sono stabiliti dal Consiglio Comunale mentre l'individuazione delle tipologie e la loro quantificazione sono attribuite alla Giunta Comunale.
4. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
5. La gratuità è riconosciuta, e perciò l'onere delle operazioni spetta al Comune, nelle seguenti ipotesi:
 - a) salme raccolte in luoghi pubblici dirette al deposito di osservazione;
 - b) salme di persone residenti nel Comune della Spezia, sole ed in situazione di bisogno, prive di eredi su quali gravano i pesi ereditari;
 - c) salme di persone residenti nel Comune della Spezia appartenenti a famiglie bisognose così come riconosciute dai Servizi Sociali;
 - d) salme di persone residenti nel Comune della Spezia per le quali vi sia un disinteresse da parte di eredi su quali gravano i pesi ereditari.
 - e) salme di persone non residenti decedute nel territorio comunale la cui identità sia ignota o che, pure identificate, risultino essere di persone sole in situazioni di bisogno, prive di eredi su quali gravano i pesi ereditari;
6. Sono ricompresi nei servizi effettuati gratuitamente le seguenti attività del servizio funebre:
 - a) onoranza funebre;
 - b) fornitura della cassa per inumazione e cremazione;
 - c) trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di destinazione;
 - d) inumazione del defunto nel cimitero di spettanza (Legge 26/2001);
 - e) operazione di esumazione ordinaria (Legge 26/2001);
 - f) cremazione (se richiesta ed autorizzata) (Legge 26/2001);
 - g) deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
7. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità o di un legato per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere del servizio funebre, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
8. Il Comune, qualora abbia dovuto accollarsi l'onere del servizio funebre nel caso di persone di cui alla lettera d), provvederà, a mezzo del proprio Servizio Legale, al recupero anche in via giudiziale delle somme nei confronti dei degli eredi tenuti a sostenere i pesi ereditari.
9. In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

10. Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.
11. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune della Spezia è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.
12. Lo stato di indigenza o di bisogno della persona deceduta è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali. La dichiarazione è trasmessa al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per gli atti di competenza.
13. Nei casi non previsti nei successivi articoli 30 e 31, ovvero quando è escluso l'obbligo di accettazione di salme, resti ossei o ceneri nei cimiteri comunali, l'eventuale ammissione alle suddette strutture è subordinata all'adeguata disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari della popolazione e viene espressamente autorizzata dalla Giunta Comunale previa valutazione del legame che la persona deceduta ha avuto con la città.

Articolo 4 – Salma di persona deceduta in abitazione o in struttura residenziale sociosanitaria

1. Nel caso di decesso avvenuto in abitazione il cadavere deve rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero od al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
2. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dall'art. 8 DPR 285/90, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta e nella quale sia pericoloso mantenerla per il prescritto periodo di osservazione verrà trasportata in obitorio.
3. Solo in presenza delle condizioni per le quali esiste il diritto ad accedere al funerale sociale le spese di trasporto della salma dall'abitazione al luogo di osservazione e quelle della permanenza in obitorio sono a carico del Comune.
4. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.
5. Nel caso di decesso in struttura residenziale socio-sanitaria, la salma deve essere immediatamente trasferita dal luogo in cui è avvenuto il decesso alla camera mortuaria di osservazione, che ogni struttura deve avere sempre disponibile al proprio interno in modo continuativo ed efficiente.
6. Le salme delle persone decedute in struttura residenziale socio-sanitaria, di norma, non possono essere trasportate in camera mortuaria di osservazione diversa rispetto a quella della struttura nella quale è avvenuto il decesso.

TITOLO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Capo I – Attività funebre

Articolo 5 – Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasferimento del cadavere dall'abitazione o dall'obitorio o dalla casa di riposo o dal luogo autorizzato, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, o direttamente al cimitero od al luogo di sepoltura, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è un servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
4. L'ASL vigila e controlla, ai fini igienico-sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Articolo 6 - Esercizio dell'attività funebre

1. L'esercizio dell'attività di trasporto funebre è assoggettata agli obblighi di segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) in materia di commercio, al trasporto funebre ed alla S.C.I.A. prevista per l'esercizio di Agenzia d'Affari.
2. È istituito presso l'Ufficio Decessi un apposito registro nel quale sono iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di cadaveri e di salma sul territorio comunale. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra Amministrazione Comunale che intendono esercitarla nel Comune della Spezia, devono produrre la documentazione necessaria affinché l'Amministrazione possa esperire i necessari controlli. Tali soggetti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.
3. Il personale che effettua il trasporto di cadaveri riveste ai sensi di legge la qualità di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere in possesso dei previsti requisiti.

Articolo 7 - Requisiti di idoneità professionale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

1. I requisiti per l'apertura di una attività funebre sono i seguenti:
 - a) Le imprese devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune anche coincidente con la sede legale stessa. Tale sede deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. Presso la sede di trattazione degli affari o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile un locale nel quale sia possibile scegliere sulla base di campioni concreti i cofani e gli arredi di uso più frequente. Le sedi per la trattazione degli affari ed il conferimento degli incarichi sono equiparate per quanto attiene ai requisiti minimi, ai locali destinati ad un pubblico servizio e quindi accessibili alla persone con ridotta capacità motoria.

Tale sede deve, inoltre, essere dotata degli allacciamenti alle utenze necessarie per garantire comunicazioni anche certificate con l'Amministrazione (a titolo esemplificativo: telefax, connessione internet, ecc.). Un incaricato dell'impresa deve essere costantemente reperibile telefonicamente, nei giorni feriali negli orari di apertura dei cimiteri comunali. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

- b) Le imprese devono nominare un responsabile della conduzione dell'attività, specificamente individuato, il cui nominativo deve essere trasmesso al Servizio Cimiteri e all'Ufficio Decessi. Tale soggetto, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante dell'impresa, è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre.
- c) Le imprese devono essere in regola con le leggi vigenti in materia di lavoro, di assicurazione contro gli infortuni, di assistenza e di previdenza. Le imprese inoltre devono stipulare nell'esercizio dell'attività una polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello minimo previsto in materia di Responsabilità Civile Auto, già obbligatoria per legge per la responsabilità civile conto terzi ed altra polizza per eventuali danni che dovessero derivare dal servizio offerto sia al Comune che a terzi per imperfetta esecuzione dello stesso o da eventuale inosservanza di prescrizioni previste da leggi o regolamenti.
- d) Solo i responsabili delle Imprese di onoranze funebri, i loro rappresentanti incardinati nell'organico dell'impresa ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per presentare i propri servizi.
- e) Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre in proprietà o quali utilizzatori, nel caso di autoveicoli concessi in leasing od a noleggio di lunga durata od in altra forma comunque tale da garantire la costante e continua disponibilità del veicolo, di:
 - 1) almeno un'auto funebre avente le caratteristiche previste dall'art. 20 del DPR 285/90;
 - 2) un'autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione, di dimensioni adeguate alle auto funebri da ricoverarvi ed in località individuata con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 21 del DPR 285/90;
 - 3) almeno quattro lavoratori in forza, opportunamente ed adeguatamente formati, con qualifica di operatore funebre o necroforo. Il numero minimo degli operatori funebri può essere raggiunto anche utilizzando per le attività operative:
 - il responsabile dell'impresa che svolge esclusiva attività lavorativa presso la medesima;
 - nel caso di società di persone, i soci che svolgono esclusiva attività lavorativa presso la società stessa. Il numero degli addetti dovrà comunque essere almeno quello minimo necessario per garantire, per ogni specifico servizio, il rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni.
- f) L'impresa deve rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

- g) Il carro funebre, per tutta la durata del trasporto, deve consentire l'identificazione dell'Impresa o dell'Agenzia per la quale viene utilizzato, per cui deve riportarne anche con avvalendosi di supporto amovibile l'individuazione della Ditta.

Articolo 8 – Apertura sedi secondarie nel Comune della Spezia

1. L'impresa interessata ad aprire una sede secondaria nel Comune della Spezia deve darne apposita comunicazione al Comune prima dell'apertura che ne accerta i requisiti attraverso il Corpo di Polizia Municipale secondo le modalità di legge.
2. Tali sedi devono disporre dei requisiti di cui al precedente articolo 7

Articolo 9 - Doveri professionali dell'impresa

1. E' obbligo dell'impresa:
 - a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - c) provvedere, a propria cura e spese, ad una adeguata pubblicità anche nei locali di vendita dei prezzi dei prodotti e delle prestazioni principali ed accessorie all'esercizio dell'attività funebre nonché dei tipi di cofani funebri a disposizione;
 - d) realizzare avvisi di decesso di dimensioni massime cm 29,7 x 42;
 - e) provvedere alle affissioni degli avvisi di decesso esclusivamente nelle postazioni espressamente individuate dal Comune. Le suddette affissioni dovranno essere garantite per almeno tre giorni consecutivi dalla data del funerale.

Capo II – Feretri

Articolo 10 – Deposizione della salma nel feretro e apposizione del sigillo

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. L'impresa incaricata del funerale è tenuta a rilasciare apposita dichiarazione sull'assenza di fibre sintetiche nelle imbottiture e nei tessuti utilizzati per il sarcofago, per gli abiti o per i teli con i quali è stato rivestito il cadavere. L'impresa dichiarante è responsabile per i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere in ordine alla mancata osservanza di quanto sopra richiamato.
4. Tutti i cadaveri destinati all'inumazione devono essere depositati nella bara predisposta con all'interno abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione e di cui deve essere data adeguata attestazione da parte dell'Agenzia di Onoranze

Funebri incaricata del funerale a corredo della documentazione depositata presso lo Stato Civile.

5. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato al funerale ed in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, al trasporto e all'identificazione del cadavere.
6. In conformità al DPR 445/2000 il Comune, attraverso il Corpo di Polizia municipale o personale abilitato, può disporre controlli a campione nei modi previsti dalle norme vigenti.
7. Al feretro, trascorso il periodo di osservazione, viene apposto un sigillo in base alla normativa nazionale in materia.

Articolo 11 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza da percorrere in occasione del trasporto, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 ogni feretro dovrà comunque essere dotato di quattro maniglie allo scopo di consentire la corretta esecuzione delle operazioni cimiteriali.
2. Qualora una salma, già tumulata, venga estumulata anche antecedentemente ai periodi minimi previsti, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, da parte di un incaricato dei Servizi Cimiteriali fatte salve le deroghe previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 14/03/2006.
3. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

Articolo 12 – Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Ciascuna urna cineraria sigillata contenente le ceneri derivate dalla cremazione deve riportare una targhetta nella quale siano incisi i dati anagrafici ed identificativi del defunto nonché la data della cremazione.
4. Qualora sia necessario trasferire il cadavere da una cassa ad un'altra è necessario che l'idoneo contenitore sia corredato della targhetta identificativa originale o da altra che comunque riporti le anagrafiche della persona defunta

Capo III – Trasporto Funebre

Articolo 13 – Personale: requisiti e comportamento

1. Le imprese titolate ad esercitare l'attività devono assicurare il servizio di trasporto funebre con la dotazione di personale di cui al precedente art. 7 lettera e) punto 3). Di detto personale devono essere forniti i nominativi al

- C.d.R. Cimiteri e comunicate tempestivamente eventuali variazioni anche nel caso di utilizzo di personale temporaneo.
2. Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere fisicamente idoneo, adeguatamente informato e formato, nonché dotato delle attrezzature e dei mezzi protettivi in relazione alle mansioni da svolgere. Il personale deve essere dotato di una divisa adeguata, indossata con cura, e tenere un comportamento corretto e decoroso come si conviene alla natura del servizio stesso.
 3. E' assolutamente vietato l'utilizzo di personale non in regola con quanto disciplinato nel presente articolo e corrispondere mance, compensi e benefici a terzi affinché procaccino servizi.
 4. Sia i titolari sia il personale delle Imprese di Onoranze funebri potranno stazionare nei locali dell'obitorio, nell'area adiacente, perimetrata con cancellata e nelle sue immediate vicinanze solo per il tempo strettamente indispensabile per lo svolgimento del trasporto funebre affidato.
 5. Nessuna contrattazione o contatto con l'utenza per l'offerta del servizio può avvenire in tali luoghi.
 6. Il personale delle imprese che operano abitualmente nel Comune della Spezia dovrà essere munito di un apposito tesserino identificatore per poter accedere ai cimiteri, all'obitorio, al deposito di osservazione e alle camere ardenti delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e alle residenze socio-assistenziali pubbliche o private accreditate.
 7. Tale tesserino dovrà:
 - a. essere esposto in modo ben visibile;
 - b. essere munito di fototessera;
 - c. indicare il nome o la matricola del dipendente con l'indicazione dell'impresa di appartenenza.

Articolo 14 - Trasporto da e per altri Comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero.
3. In caso di arrivo o partenza della salma, l'eventuale sosta in chiesa dovrà essere limitata al tempo necessario per la celebrazione del rito religioso; analogamente deve accadere per gli altri luoghi di sosta autorizzati dal Sindaco per commemorazioni laiche.

Articolo 15 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.03.1937 approvata con R.D. 1.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Nel caso di stati aderenti alla Convenzione di Berlino: in conformità a quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 285/90 nonché dalla regione Liguria con Deliberazione Giunta Regionale n. 258 del 14/03/2002, la salma deve essere accompagnata dal passaporto mortuario rilasciato dal Prefetto per le salme da estradare o dalla competente Autorità dello Stato Estero per le salme da introdurre nel territorio nazionale.

3. Qualora lo stato non sia aderente alla Convenzione di Berlino: per l'introduzione nel territorio nazionale di una salma, deve presentarsi all'Autorità Consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art. 28 D.P.R. 285/90 e dalla già citata Deliberazione Giunta Regionale n. 258 del 14/03/2002; per l'estradizione di una salma verso Stato non aderente alla convenzione la domanda deve rivolgersi al Prefetto in conformità all'art. 29 del D.P.R. n. 285/90 e Deliberazione Giunta Regionale n. 258 del 14/03/2002.
4. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del citato decreto.

Articolo 16 - Trasporto di ceneri provenienti da cremazione di cadavere e di resti ossei

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali (come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003), ossa umane e ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri ha luogo da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Prefetto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 e Deliberazione Giunta Regionale n. 258/02.
3. Se il trasporto di resti mortali avviene all'interno del Comune viene autorizzato dal Servizio Cimiteriale.
4. In base agli articoli 36 e 80 D.P.R. 285/90, le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20 e 25 del D.P.R. n. 285/90 non si applicano al trasporto di ossa umane e ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, sigillata o saldata. La cassetta deve riportare i seguenti dati della persona defunta: nome, cognome, data di nascita e data di morte.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urna sigillata.
7. Qualora non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il "feretro" di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali all'esterno deve riportare nome cognome data di nascita e di morte.

Articolo 17 – Autorizzazioni in materia di trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato previa autorizzazione al trasporto da parte del Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 285/90. Il soggetto incaricato ha l'obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione, tranne il caso di affidamento familiare dell'urna cineraria qualora ciò avvenga all'interno del territorio comunale.
2. Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente l'iscrizione nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.
3. Se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del Servizio Cimiteriale.

Articolo 18 – Esequie solenni tributate a persone che hanno portato lustro alla città

1. La Giunta Comunale può autorizzare solenni esequie a persone che abbiano portato lustro alla città nell'esercizio di arti e professioni o per particolari atti ed azioni che vengano riconosciute meritorie.
2. L'autorizzazione in deroga alle norme generali sui cortei funebri e l'allocazione della salma in camera ardente al di fuori dell'obitorio viene rilasciata dalla Giunta Comunale in osservanza delle prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria.

Articolo 19 - Funerale sociale

1. Il funerale sociale rappresenta la forma di esequie gratuitamente resa disponibile dal Comune in presenza di alcuni stati e condizioni specifici riferiti alla persona defunta:
 - a. l'indigenza
 - b. l'appartenenza a famiglia bisognosa
 - c. l'assenza di richiesta del servizio funebre da parte di eredi su quali gravano i pesi ereditari
2. Costituisce servizio funebre o funerale sociale, il servizio complessivo comprendente il trasporto funebre che parte dal luogo in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura, la fornitura di cassa in legno dotata di maniglie, ma priva di ornamenti o decori, la fornitura e l'affissione degli avvisi di decesso.
3. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5 lettere b), c), d), e) l'Amministrazione si farà carico del funerale.
4. L'Ufficiale di Stato Civile provvede a rilasciare l'autorizzazione alla fornitura di funerale sociale sulla base di informazioni fornite su richiesta dai Servizi Sociali, dalla Polizia Municipale e dall'Autorità Giudiziaria e relative alle condizioni di solitudine e/o bisogno della persona o l'indigenza o la situazione di disinteresse dei familiari tenuti a provvedervi.
5. Il funerale sociale deve garantire comunque il decoro.
6. Qualora emerga in seguito l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti e venga riscontrata la possibilità economica della famiglia, i Servizi Sociali informeranno il Servizio Demografia e Statistica per gli adempimenti conseguenti.
7. Il Comune procederà al recupero delle spese sostenute nei casi di cui all'art. 3 comma 5 lettere b), c), d), e) attraverso il Servizio Legale del Comune.
8. Il Comune si impegna a rimborsare su richiesta le spese sostenute da altri Comuni per i funerali di persone residenti nel Comune della Spezia, sole e in situazione di bisogno, prive di eredi sui quali gravano i pesi ereditari.

Articolo 20 – Funerale a prezzi calmierati

1. Il Comune della Spezia offre la possibilità di usufruire di funerali a prezzo calmierato realizzati dalle imprese aderenti ad un apposito accordo che verrà stipulato tra l'Amministrazione Comunale e le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre, con oneri a totale carico dei soggetti richiedenti.
2. Coloro che intendono avvalersi del servizio funebre a prezzo calmierato potranno rivolgersi all'Ufficio Decessi del Comune della Spezia. In tale occasione potranno ritirare il prospetto informativo con l'elenco delle imprese aderenti all'accordo e le informazioni sulle specifiche tecniche del servizio.

Articolo 21 – Trasferimento di salme senza funerale

1. I trasferimenti di salme senza funerale sono eseguiti in forma privata senza corteo negli orari consentiti.
2. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22 – Predisposizione giornaliera dei servizi funebri

1. Le Agenzie di Onoranze Funebri devono comunicare con mezzo idoneo ad attestarne la ricezione (quali, ad esempio: telefax, posta elettronica certificata, consegna manuale del documento cartaceo), entro le ore 12.00 del giorno feriale antecedente all'esecuzione del trasporto funebre:
 - a. l'orario dell'arrivo della salma nel cimitero;
 - b. il nominativo e la residenza del defunto;
 - c. la destinazione della salma (inumazione, tumulazione in loculo od in concessione cimiteriale di famiglia o di collettività, cremazione);
 - d. il cimitero di destinazione previsto in base ai requisiti richiesti dal presente Regolamento;
 - e. il nominativo del referente cui il Servizio Cimiteri potrà rivolgersi per le necessità del caso.
2. Tendenzialmente gli uffici comunali programmano l'operazione cimiteriale nella medesima giornata di arrivo della salma, tuttavia le richieste verranno assentite compatibilmente con l'organizzazione dei servizi già predisposti ed attribuendo precedenza alle inumazioni ed alle cremazioni delle salme rispetto agli altri servizi.
3. In concomitanza di eventi metereologici avversi che determinino condizioni di pericolo per l'accesso alle aree cimiteriali o che comportino rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le operazioni programmate come gli accessi alle aree cimiteriali potranno essere sospesi senza preavviso.
4. In concomitanza di eventi metereologici avversi, le Imprese di Onoranze Funebri potranno effettuare i funerali esclusivamente se non risultano cause ostative alla normale viabilità per la destinazione richiesta.

Articolo 23 – Orario di svolgimento dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri diretti al cimitero dei Boschetti possono essere effettuati tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ad esclusione delle prime due ore di apertura e dell'ultima ora antecedente la chiusura del cimitero di destinazione. Al sabato ad esclusione delle prime due ore di apertura ed entro le ore 11,30. I trasporti funebri diretti ai cimiteri frazionali non potranno avvenire nelle giornate di chiusura degli stessi ed in orario successivo alle 12,00 dal mese di maggio a quello di ottobre di ogni anno.
2. I trasporti funebri diretti al di fuori del Comune della Spezia possono eseguirsi anche in giorno festivo tra le ore 8.00 e le ore 12.00.
3. I trasporti di salme destinate all'inumazione devono pervenire nei cimiteri di destinazione secondo i principi esplicitati nel comma precedente e comunque non oltre le ore 11,30.
4. I trasporti di salme destinate alla cremazione devono pervenire nel cimitero dei Boschetti esclusivamente dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
5. In caso di più giorni festivi consecutivi uno sarà considerato lavorativo, con esclusione del giorno di Natale e di Pasqua.

6. Rispetto all'orario dichiarato alla precedente lettera a) comma 1, articolo 22, è tollerato un ritardo non superiore a 20 minuti nell'arrivo della salma; eventuali ritardi eccedenti tale limite dovranno essere adeguatamente giustificati dall'Agenzia di Onoranze Funebri.
7. I ritardi eccedenti il suddetto limite dei 20 minuti, come pure ogni servizio pervenuto o svolto al di fuori degli orari previsti sono assoggettati a tariffa aggiuntiva determinata dai costi tecnici riferiti alla disponibilità del personale necessario oltre ad una maggiorazione del 20% per l'aggravio derivante dalla straordinarietà della prestazione. La tariffa aggiuntiva è comunque a carico esclusivo dell'Impresa di Onoranze Funebri e non deve comportare aggravii per il committente qualora la scelta della prestazione aggiuntiva non dipenda da sua esplicita e documentata decisione in proposito.
8. Nel caso in cui il ritardo nell'arrivo delle salme superi di 30 minuti l'orario previsto per l'arrivo, queste saranno, di norma, collocate presso il deposito per la sosta feretri e avranno sepoltura nel primo turno disponibile con l'applicazione della tariffa aggiuntiva per ogni ora, o frazione superiore a 30' di ritardo nell'arrivo nel cimitero di destinazione.
9. Eventuali entrate di salme in cimitero, come pure l'esecuzione di operazioni cimiteriali al di fuori dell'orario, sempre che le medesime siano autorizzate dal Responsabile del Servizio considerando la possibilità e l'opportunità di eseguirle, sono tariffate secondo i criteri di applicazione della tariffa aggiuntiva.
10. Le tariffe aggiuntive per l'ingresso delle salme nei Cimiteri oltre gli orari previsti o per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali al di fuori della programmazione ordinaria, dovranno essere versate dall'Agenzia di Onoranze Funebri al Comune entro cinque giorni dall'effettuazione del servizio.
11. In ogni caso venga richiesto l'accesso al cimitero al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti questo potrà avvenire previo consenso del Responsabile del Servizio e pagamento della specifica tariffa aggiuntiva.

Capo IV – Tutela del consumatore e sanzioni

Articolo 24 – Prescrizioni a tutela del consumatore

1. Le imprese funebri aventi sede legale o sedi secondarie nel Comune della Spezia devono esercitare l'attività in conformità ai principi etici dello Standard Europeo UNI EN 15017:2005 "Servizi funerari. Requisiti del servizio".
2. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto al pubblico, in modo visibile e comprensibile da parte dei clienti il listino prezzi di tutte le forniture e prestazioni rese e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. In particolare dovranno essere evidenziati i costi dei servizi resi disponibili ripartiti per singola voce.
3. Il Comune, sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, approva entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento uno schema-tipo di carta dei servizi.
4. Il Comune promuove inoltre l'informazione comparativa al pubblico sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri .

Articolo 25 – Obblighi di comunicazione

1. Le imprese di Onoranze Funebri aventi sede principale o secondaria sul territorio comunale hanno l'obbligo di comunicare al Comune, annualmente, entro il mese di gennaio i dati di produzione dell'anno precedente.
2. Devono inoltre comunicare al Comune ogni modifica delle condizioni minime e delle modalità di fornitura del servizio dichiarate nella SCIA.

Articolo 26 – Responsabilità delle Agenzie di Onoranze Funebri

1. Le Agenzie di Onoranze Funebri incaricate dei trasporti funebri sono responsabili, direttamente e con piena manleva del Comune:
 - a) del decoro del servizio reso e di ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato a terzi od a cose in conseguenza delle operazioni inerenti il servizio;
 - b) dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale e di tutte le disposizioni legislative che regolano i contratti collettivi di lavoro;
 - c) degli arrivi di salme nei Cimiteri anche oltre gli orari previsti;
 - d) dell'utilizzo di materiali biodegradabili ed idonei al tipo di sepoltura richiesta in relazione alla dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
 - e) dell'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio in oggetto;
 - f) dell'effettuazione di funerali verificando che non vi siano cause ostative, anche di eccezionale carattere meteorologico, nel tragitto per il cimitero di destinazione o che ne impediscano il ricevimento della salma

Articolo 27 – Attività di controllo

1. L'Amministrazione Comunale esercita, tramite il Corpo di Polizia Municipale, l'ASL e soggetti specificamente abilitati, il controllo sull'attività funebre nell'ambito del territorio comunale.
2. Qualora i citati addetti ai controlli, o altre Autorità cui la legge attribuisce competenza in merito, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove ritenuto necessario sospendere, l'esercizio dell'attività di trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente al Corpo di Polizia Municipale o agli organi di polizia preposti le irregolarità accertate.
3. In caso di perduranti inottemperanze, il Dirigente Servizio Attività Produttive dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti nell'articolo seguente, la revoca.

Articolo 28 – Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Le cause di sospensione temporanea sono le seguenti:
 - a) esazione di tariffa superiore a quella pubblicizzata;
 - b) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - c) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio;

- f) mancata esposizione al pubblico, contestata per almeno tre volte, del listino dei prezzi e forniture;
 - g) utilizzo di personale necroforo non in regola con quanto disciplinato dal presente Regolamento;
 - h) corresponsione di mance, compensi e benefici a terzi, affinché procaccino servizi. Le uniche intermediazioni ammesse sono quelle effettuate dalle Agenzie di onoranze funebri abilitate ai sensi della normativa di settore;
 - i) contrattazione o contatto con l'utenza per l'offerta del servizio effettuata all'interno dell'obitorio, dell'ospedale o della residenza protetta per anziani o in loro immediate adiacenze;
2. L'inosservanza delle disposizioni comportamentali contenute nel presente Regolamento oltrechè le azioni descritti alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma, sono sanzionati nella misura di 7 giorni consecutivi di sospensione, con decorrenza dal terzo giorno dal ricevimento della notifica;
 3. I comportamenti descritti alle lettere g), h), i) del comma 1 del presente articolo sono sanzionati nella misura di un mese di sospensione, con decorrenza dal terzo giorno dal ricevimento della notifica
 4. Costituisce causa di revoca la sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio.
 5. E' disposta la chiusura immediata dell'esercizio che svolga attività funebre sul territorio del Comune senza la prescritta SCIA.

TITOLO III – ATTIVITA' CIMITERIALE

Capo I – Cimiteri

Articolo 29 –Cimiteri comunali: orari e regole comportamentali

1. I cimiteri del Comune sono i seguenti: Cimitero Urbano dei Boschetti, i Cimiteri suburbani di Pieve di San Venerio, Marinasco e Acquasanta-Marola, i Cimiteri frazionali di Pitelli, Isola, Biassa, Fabiano, Cadimare e Campiglia.
2. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e, proporzionalmente con detti campi ed in riferimento alle specificità di ciascuna struttura, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).
3. L'orario di apertura al pubblico e' stabilito con determinazione del Dirigente del Servizio Cimiteriale e reso disponibile alla cittadinanza attraverso cartelli affissi agli ingressi dei cimiteri e attraverso la pubblicazione sul Portale cimiteriale.
4. I visitatori possono entrare nei cimiteri sino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
5. Le attività di inumazione possono avvenire secondo i medesimi giorni ed orari stabiliti per il relativo trasporto funebre, ma eseguibili sino alle ore 12,00. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dalla Direzione cimiteriale.
6. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori.
7. All'interno dei cimiteri, ed entro un raggio di 100 metri, è vietato distribuire volantini, raccogliere petizioni e non è consentita alcuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale. Eventuale materiale pubblicitario rinvenuto viene immediatamente rimosso senza alcun preavviso da parte del Servizio Cimiteriale.
8. È vietato deporre sul terreno di calpestio, al di fuori dei luoghi specificamente previsti dal Responsabile del Servizio, vasi, oggetti o manufatti di qualunque genere e specie. Qualora detti materiali siano posizionati in luoghi che limitano l'accesso alle altre sepolture o creano pericolo al transito questi verranno immediatamente rimossi senza preavviso ed avviati allo smaltimento quali rifiuti senza che alcun diritto possa essere vantato da chiunque.
9. Per quanto attiene le corone ed i cuscini floreali che accompagnano il funerale, questi vengono depositi nelle specifiche aree individuate nei pressi della camera mortuaria e dell'Ara Crematoria e vi permangono non oltre 24 ore. All'interno della camera mortuaria è possibile introdurre un solo copribara, posizionato sulla copertura del cofano per non oltre 24 ore. Alla conclusione dell'inumazione può essere deposta una corona, od un cuscino, od un copribara sulla sepoltura per un periodo massimo di tre giorni. Alla conclusione della tumulazione può essere deposta una piccola corona, od un cuscino, od un copribara ai piedi della serie, in corrispondenza della colonna in cui è avvenuta la sepoltura, per non oltre 24 ore.
10. All'interno delle aree destinate alle sepolture, intese quali concessioni o fosse di inumazione, è vietato piantare alberi. Tali inserimenti verranno immediatamente rimossi senza preavviso e senza che alcun diritto possa essere vantato dal concessionario o dal contraente.
11. Nei cimiteri possono avere accesso i cani purchè tenuti al guinzaglio sotto la responsabilità del proprietario e condotti secondo la disciplina specifica prevista dai regolamenti comunali in materia di vigilanza e di conduzione di animali.

12. All'interno dei cimiteri è vietato effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche se non espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
13. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi o in bicicletta. Potrà essere limitato l'accesso in bicicletta qualora la specificità dei luoghi o la presenza di alterazioni del manto di pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o altro, dovessero impedire la sicurezza della circolazione.
14. È vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato, non preventivamente autorizzato.
15. In casi eccezionali ed a seguito di specifica disposizione del Dirigente o del Responsabile del Servizio Cimiteriale, possono essere autorizzati temporanei accessi qualora il richiedente si trovi in particolari condizioni che ne rendano opportuno l'accesso in deroga. Inoltre, nei giorni di scarsa affluenza di pubblico, il C.d.R. Cimiteri, previa apposita istanza, può autorizzare l'accesso con veicoli privati di persone aventi difficoltà di deambulazione, per motivi d'età o per motivi di salute o di ridotta capacità motoria, purché dietro presentazione di apposita certificazione medica o di autorizzazione rilasciata anche da altro Ente ed attestante la facoltà del titolare di avvalersi dell'auto o di altro veicolo adeguato alle condizioni del richiedente.
16. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia anche il conducente del veicolo non potrà trasportare altre persone, nel caso il titolare sia il trasportato non potranno esservi a bordo altre persone oltre al conducente.
17. La circolazione dei veicoli autorizzati, all'interno dei cimiteri deve conformarsi ai principi delle norme di comportamento riguardanti la circolazione su strada previsti dal Codice della Strada. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare a passo d'uomo ed i conducenti sono direttamente responsabili, con piena manleva del Comune, di eventuali danni arrecati a cose o a terzi.
18. Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate agli aventi diritto esclusivamente allo scopo di consentire la visita alle sepolture.
19. Le violazioni di cui sopra potranno essere riscontrate sia dal personale del C.d.R. Cimiteri sia dagli organi di Polizia Municipale sia dal personale di custodia presso le aree cimiteriali e porteranno all'immediata revoca dell'autorizzazione all'accesso veicolare.

Articolo 30 – Ammissione di salme, resti ossei e ceneri nel cimitero urbano dei Boschetti

1. Nel cimitero urbano dei Boschetti, salvo sia richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite:
 - a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso la propria residenza al momento della morte;
 - c) le salme delle persone decedute fuori dal Comune e non aventi in esso la propria residenza al momento della morte, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente;
 - d) le salme di persone che pur non avendo la residenza nel Comune vi abbiano risieduto per almeno 2 anni;
 - e) le salme di persone nate nel Comune della Spezia;
 - f) le salme di persone a cui è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria o che hanno dato lustro alla città;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 D.P.R. 285/90;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone elencate alle precedenti lettere;

2. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, la cassetta di resti ossei o l'urna cineraria, terminate le esequie, qualora previste, viene consegnata dagli incaricati del trasporto funebre al personale cimiteriale presso la camera mortuaria o nel luogo in area cimiteriale diversamente indicato dal Responsabile del C.d.R. Cimiteri;
3. In attesa dell'inumazione, della tumulazione, della cremazione, dell'autopsia o degli ordini dell'Autorità Giudiziaria, le salme accolte nel cimitero resteranno in deposito provvisorio nelle strutture appositamente predisposte. Tale deposito non potrà superare, ordinariamente, le ventiquattro ore per le salme racchiuse in feretri di legno e i dieci giorni, di norma, per quelle racchiuse in feretri con zinco o con barriera.

Articolo 31 – Ammissione di salme, resti ossei e ceneri nei cimiteri frazionali

1. I requisiti di ammissione delle salme, resti ossei e ceneri nei cimiteri frazionali sono subordinati a quelli richiamati al precedente articolo 30, subordinatamente alla disponibilità delle sepolture richieste, e sono :
 - a) avere diritto ad un posto in sepoltura privata (tomba o cappella di famiglia, oppure in concessione attiva quando si tratti di inserimento di cassette per resti ossei o di urne cinerarie);
 - b) essere stati residenti per almeno cinque anni nei rispettivi ambiti territoriali, così come definiti nelle planimetrie Dis. 4645 Cat. 1D Tav. n. 1 e Tav. n. 2, ad esclusione delle residenze nei nuclei storici di Campiglia, Fabiano Alto ed Isola per le quali il predetto requisito temporale è di dieci anni.
 - c) essere nati nei nuclei storici di Campiglia, Fabiano Alto ed Isola;
 - d) avere sepolto in detto cimitero il coniuge od un genitore, od un fratello od una sorella od un figlio od una figlia;
2. nel caso sia impossibile provvedere a tumulazione od inumazione nei cimiteri rispetto a quanto individuato nel precedente punto 1) lettera b) le sepolture possono avvenire nei cimiteri di Marola e Marinasco. Tale diritto di accesso è da valutarsi rispetto alla maggiore vicinanza della residenza del defunto al cimitero di Marola o di Marinasco.

Articolo 32 – Reparti speciali in aree cimiteriali

1. All'interno del Cimitero Urbano dei Boschetti sono individuati campi speciali destinati al seppellimento di appartenenti a culti diversi da quello cattolico ed in particolare quello Evangelico ed i due Ebraici costituiscono parte sostanziale del patrimonio storico e sociale della città.
2. Qualora norme di rinvio derivanti dall'art. 8 della Costituzione prevedano la sepoltura perpetua per aderenti a specifiche confessioni religiose non verrà applicato il comma 2 – articolo 90 DPR 285/90 relativamente alla dotazione di un ossario dedicato.
3. All'interno di una struttura cimiteriale comunale può essere individuato almeno un campo specifico destinato al seppellimento di parti anatomiche riconoscibili.
4. All'interno di almeno un cimitero comunale sono individuati campi specifici destinati al seppellimento di:
 - nati morti, feti e prodotti abortivi;
 - vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;

Articolo 33 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Le sepolture si dividono in comuni e private.

2. Per sepolture comuni si intendono le inumazioni ordinarie a rotazione decennale in campo comune.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il capo XIV del D.P.R. 285/1990.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
5. L'apposito Piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990.
6. Le lapidi apposte ai tumuli devono essere realizzate in marmo bianco "Carrara tipo C" oppure "Carrara tipo statuario" e devono riportare cognome, nome, data di nascita e di morte della persona defunta oltre che il nome della ditta che ha eseguito il manufatto.
7. Nella realizzazione di lapidi destinate a campi in aree monumentali devono essere mantenute le linee stilistiche ed architettoniche preesistenti. Tali lapidi devono essere trattenute da borchie in bronzo di foggia analoga alle originarie delle suddette serie.
8. La realizzazione delle lapidi apposte in aree monumentali può avvenire utilizzando una delle seguenti modalità di lavorazione
 - a) lastra a sfondo sbassato con lettere in stampatello o corsivo a rilievo allineato con la cornice;
 - b) lastra a sfondo sbassato con profilo spesso cm. 3, con lettere brunite metalliche riportate in carattere "romano";
 - c) lastra a sfondo sbassato con profilo spesso cm. 3, con lettere incise impiombate od a resina;
 - d) lastra non sbassata con righino perimetrale che la incornicia ad una distanza di cm. 3 dal bordo. Lo spessore del righino è generalmente di cm. 0,5.
9. Le sottolapidi da sostituire quelle preesistenti nelle aree monumentali devono essere realizzate in marmo marquinia nero con spessore da cm. 2.
10. I manufatti tombali per sepolture a terra non potranno superare i 70 cm. di larghezza, i 180 cm. di lunghezza ed i 60 cm. di altezza rispetto al piano di campagna.
11. Nelle aree sovrastanti le sepolture a terra è consentita la presenza di arbusti ma non di piante.
12. Le lastre di chiusura di alcune serie di cinerari, opportunamente individuate nelle aree cimiteriali al fine di garantire uniformità stilistica, possono essere realizzate in materiale trasparente tale da resistere allo sfondamento. Su tali lastre di chiusura devono essere riportati cognome, nome, data di nascita e di morte della persona defunta oltre che il nome della ditta che ha eseguito il manufatto.
13. Ogni diversa apposizione di lapide, o di manufatto tombale come pure la collocazione di piante dovrà essere immediatamente rimossa a carico del concessionario della sepoltura.

Capo II – Sepolture

Articolo 34 – Tipi di sepolture

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario minimo di rotazione dei campi ad inumazione o delle sepolture a tumulazione sono disciplinati dalle norme e regolamenti nazionali.
2. Ogni sepoltura deve riportare gli elementi identificativi minimi del defunto, ovvero cognome, nome, data e luogo di nascita, data e luogo di morte. Di tale adempimento è fatto obbligo al concessionario anche a titolo derivato. In caso di inadempimento vi provvede il Comune ponendo le relative spese a carico del suddetto concessionario.
3. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale vengono messe in disponibilità le seguenti tipologie minime di sepoltura:
 - a) ad inumazione nei campi comuni a rotazione decennale;
 - b) ad inumazione in campi speciali le cui fosse sono concesse a rotazione con temporalità superiore ai dieci anni;
 - c) ad inumazione in campi speciali per urne cinerarie a lenta dispersione;
 - d) a tumulazione in loculi concessi a rotazione;
 - e) a tumulazione in loculi di famiglia a rotazione non superiore a novantanove anni;
 - f) a tumulazione in manufatti a rotazione non superiore a novantanove anni, (cappelle o tombe epigee ed ipogee);
 - g) a tumulazione in cellette o strutture ossario o cinerario a rotazione almeno ventennale;
 - h) a tumulazione provvisoria dei cadaveri, In mancanza del pagamento, l'Amministrazione provvede a trasferire la salma dalla cassa di zinco ad altra in legno ed alla successiva inumazione della salma in campo comune rivalendosi delle spese a carico degli eredi sui quali gravano i pesi ereditari.
 - i) a tumulazione di ceneri, in sovrapposizione a sepolture individuali a terra od a tombe di famiglia ed assoggettate ai termini di scadenza della concessione principale.

Articolo 35 – Diverse forme di sepoltura motivate dal riconoscimento di particolari meriti

1. La Giunta Comunale, su proposta presentata dal Sindaco, può riconoscere a seguito di specifici meriti personali o di lustro conferito alla città, forme particolari di sepoltura anche prorogandone, compatibilmente con la posizione occupata nel campo, se trattasi di sepoltura a terra, la durata rispetto all'ordinario periodo di inumazione o tumulazione.
2. I particolari meriti di cui sopra si riferiscono al contributo che la persona defunta ha portato alla cultura, alla scienza, all'arte, al progresso e allo sviluppo sociale oppure per atti di eroismo o per gesti di elevata solidarietà.
3. Le salme, i resti ossei e le ceneri delle persone di cui al precedente comma vengono inseriti nel Famedio, che si offre quale luogo di riconoscimento simbolico almeno in un cimitero comunale.
4. Eventuali riconoscimenti, limitati però alla presa d'atto di decessi avvenuti nell'adempimento del dovere o nel corso di missioni umanitarie, potranno essere motivo di prolungamento dei termini di concessione da parte della Giunta Comunale. Tali deroghe, comunque assoggettate alla relativa tariffa

proporzionata al tempo ulteriormente concesso sono poste a carico dei soggetti richiedenti. Sono escluse da tale fattispecie le sepolture a terra.

Articolo 36 – Sacrario dei Resistenti ed altre aree o concessioni ad alto valore simbolico

1. L'accesso al Sacrario dei Resistenti è ammesso esclusivamente per i resti ossei e le ceneri di persone che oltre a possedere uno dei requisiti sotto indicati, siano nate alla Spezia, oppure vi abbiano avuto la residenza al momento del decesso, oppure siano decedute nel territorio comunale della Spezia:
 - a) partigiani deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;
 - b) partigiani deceduti, indipendentemente dagli eventi bellici in epoca successiva al 24 aprile 1945;
 - c) i membri del Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.);
 - d) i deportati nei campi di prigionia e di concentramento per motivi politici
2. I requisiti di accesso sono valutati dall'Amministrazione comunale in base a criteri determinati dalla Giunta, sentito il Comitato Unitario della resistenza. L'Amministrazione pone a proprio carico le spese di tumulazione dei Resistenti all'interno del Sacrario.
3. Mentre la tumulazione dei soggetti di cui al punto a) è perpetua per legge, per i restanti casi è novantanovenne rinnovabile.
4. I resti ossei e le ceneri raccolte nel Sacrario dei Resistenti sono racchiuse da singole lapidi già predisposte dall'Amministrazione comunale e che dovranno riportare esclusivamente: nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo di morte. Alle lapidi non potranno essere aggiunti accessori, quali esemplificativamente, portafotografie, vasetti per fiori o targhette.
5. L'Amministrazione si impegna a rinnovare le concessioni di cui al comma precedente ad ogni scadenza.
6. Per aree e concessioni simboliche invece si intendono tutti quei manufatti cimiteriali resi disponibili dall'Amministrazione comunale, non riconosciuti quali cimiteri o sacrari di guerra da parte della normativa nazionale, ma comunque destinati a mantenere la memoria di caduti in guerra o per fatti storici di forte rilevanza sociale. Dette aree collettive o le singole concessioni devono essere identificate opportunamente secondo le indicazioni che saranno impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per le concessioni ad alto valore simbolico assegnate a titolari diversi dal Comune della Spezia sarà il concessionario a decidere sull'ammissibilità degli accessi ed il Comune della Spezia, attraverso i Servizi Cimiteriali dovrà solo provvedere alle registrazioni ed alle operazioni amministrative e tecniche conseguenti.

Articolo 37 – Tumulazioni provvisoria

1. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno presentato richiesta od ottenuto l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
 - c) per temporanea indisponibilità di concessioni;
 - d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo previsto di sosta in Camera Mortuaria.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa per un periodo massimo di due anni in luogo indicato dal Responsabile del Servizio tenendo conto delle condizioni specifiche di ricettività del singolo cimitero.

3. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
4. La tariffa dovuta per la tumulazione provvisoria è comunque ripartita in quote annuali anticipate, non rimborsabili.
5. Scaduto il termine assegnato senza che il richiedente abbia provveduto alla rimozione della salma, questo viene diffidato ad adempiere entro 15 giorni.
6. In difetto dei suddetti adempimenti la salma verrà inumata in campo comune ponendo in capo al soggetto che aveva richiesto la tumulazione provvisoria gli oneri e le tariffe relative.

Articolo 38 – Esumazioni ordinarie

1. I cadaveri, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili in via ordinaria non antecedentemente alla scadenza di 10 anni dalla prima sepoltura.
2. Sul campo interessato dall'esumazione dovrà essere posizionato un cartello riportante la dicitura "campo in esumazione".
3. Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione e sono procedute mediante la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune ed invio di comunicazione ai familiari presso l'ultimo domicilio noto all'ufficio, non attivandosi altra ricerca su diversa banca dati. E' responsabilità dei familiari comunicare al Centro di Responsabilità Cimiteri eventuali variazioni di indirizzo per l'annotazione nei registri di cui sopra.
4. Nel caso in cui, a seguito di esumazione la salma sia rinvenuta mineralizzata, le ossa vengono conferite immediatamente nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto immediatamente, in modo formale, il loro inserimento in concessione cimiteriale ed abbiano provveduto a fornire al Servizio Cimiteri la necessaria cassetta di zinco prevista dagli artt. 36 e 85 DPR 285/90; qualora al momento dell'esumazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, il Responsabile del Servizio cimiteriale stabilirà in base alle necessità organizzative se mantenere i resti mortali nel medesimo luogo o trasferirli in altra sepoltura per un periodo di almeno 2 anni, in caso di utilizzo di polveri biodegradanti, o di almeno 5 anni se il campo non sia stato additivato. Il resto mortale potrà essere avviato, inoltre, alla cremazione qualora i familiari aventi diritto non si oppongano formalmente e tempestivamente a tale procedura.
5. E' compito del soggetto che effettivamente provvede alla gestione delle operazioni cimiteriali dichiarare se un cadavere è mineralizzato oppure se tale processo non si è ancora completato al momento della esumazione.
6. Per quanto possibile le operazioni cimiteriali devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste le operazioni di esumazione sono opportunamente e, nel limite del possibile, inibite alla vista dei visitatori.

Articolo 39 – Avvisi di scadenza

1. Il Centro di Responsabilità Cimiteri, ogni anno, redige l'elenco, distinto per cimitero, delle sepolture in scadenza e delle esumazioni da effettuarsi nell'anno successivo. Per quanto attiene le concessioni a rotazione (fosse, loculi, ossari e cinerari) la scadenza è data per conosciuta da parte dei concessionari in quanto i medesimi sono in possesso di copia del relativo contratto. Dato tale presupposto l'estumulazione potrà avvenire già dal giorno successivo alla scadenza previa le comunicazioni di cui al precedente comma 3 articolo 38.

2. Il Centro di Responsabilità Cimiteri provvederà inoltre a:
 - a) pubblicare sul Portale cimiteriale, per almeno 30 giorni, l'elenco dei campi in esumazione,
 - b) collocare, con un preavviso di almeno 30 giorni, ed a mantenere fino al termine delle operazioni, apposite segnalazioni in prossimità dei campi interessati alle esumazioni;
 - c) comunicare le scadenze delle concessioni ai familiari presso l'ultimo domicilio noto all'ufficio, non attivandosi altra ricerca su diversa banca dati.

Articolo 40 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, nei limiti e con le modalità dettati agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90:
 - a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per cremazione, dietro autorizzazione del Sindaco.
2. Le esumazioni a richiesta dei familiari non si possono eseguire se non sono decorsi almeno cinque anni dalla sepoltura e devono comunque essere adeguatamente motivate. E' facoltà dell'Amministrazione acconsentirle anche tenendo conto delle problematiche tecniche ed organizzative che possono comportare. I richiedenti sono comunque assoggettati a sostenere anche gli eventuali costi collaterali derivanti dall'attività richiesta e riferibili anche al ripristino dei manufatti vicini per consentire la corretta esecuzione dell'operazione cimiteriale.

Articolo 41 – Estumulazioni ordinarie, straordinarie e d'ufficio

1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni nei loculi stagni; sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine suddetto su richiesta dei familiari oppure su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Nel caso in cui, a seguito di estumulazione, la salma sia rinvenuta mineralizzata, le ossa vengono conferite immediatamente nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano formalizzato immediatamente il loro inserimento in concessione cimiteriale; qualora al momento dell'estumulazione risulti che la salma non è completamente mineralizzata, in mancanza di disposizione diversa da parte dei familiari, il resto mortale verrà collocato in apposito contenitore o mantenuto nella cassa di zinco su cui sia stata opportunamente prodotta un'apertura ed inumato per un periodo di almeno 2 anni, in caso di utilizzo di polveri biodegradanti, o di almeno 5 anni se il campo non sia stato additivato. Il resto mortale potrà essere avviato alla cremazione qualora i familiari aventi diritto non si oppongano formalmente e tempestivamente a tale procedura.
3. Qualora, a seguito di una estumulazione vengano reperite anche cassette di resti ossei od urne cinerarie e per queste i familiari e/o gli aventi titolo non abbiano formalizzato immediatamente il loro inserimento in concessione cimiteriale, il contenuto viene rispettivamente sversato in Ossario Comune od in Cinerario Generale.
4. Il Responsabile del Servizio può, per motivi di igiene, eventualmente previo parere dell'ASL, disporre l'estumulazione straordinaria di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco. Gli oneri dell'operazione sono a

carico del Concessionario qualora la cassa venga rilevata rotta. L'eventuale involucro di zinco utilizzato per il rilascio deve essere corredato della prevista marchiatura di conformità.

Articolo 42 – Rinvenimento oggetti nel corso di esumazioni ed estumulazioni

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto, previa sottoscrizione di apposito verbale redatto in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai familiari o loro delegato e l'altro conservato agli atti dei Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni, dandone avviso ai familiari presso l'ultimo domicilio noto, non attivandosi la ricerca su diversa banca dati.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere avviati a smaltimento o alienati dal Comune. In questo caso il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 del Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 43 – Disponibilità di materiali ed opere poste sulle sepolture

1. Alla scadenza di concessione delle sepolture tutti i materiali d'arredo comprese le piante passano nella disponibilità del Comune della Spezia e sono destinati allo smaltimento oppure ad essere utilizzati per fini di pubblico interesse.

Capo III – Cremazione, affidamento familiare e dispersione delle ceneri

Articolo 44 – Servizio di cremazione del Comune

1. Nel cimitero urbano dei Boschetti è realizzato un impianto per la cremazione secondo le norme dell'art. 78 del DPR n. 285/90.
2. Hanno diritto alla cremazione tutti i soggetti indicati nel precedente art. 32 "Ammissione di salme, resti ossei e ceneri nel cimitero urbano dei Boschetti".
3. Possono essere ammessi alla cremazione anche soggetti diversi previa convenzione con anche altri Enti.

Articolo 45 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è subordinata alla presentazione, da parte del coniuge o di tutti i familiari di grado più prossimo, dei documenti prescritti dall'art. 3 della legge 130/2001, dall'art. 2 legge regionale n. 24/2007 e ss.mm. e dall'art. 2 regolamento regionale n. 1/2008.
2. L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Cimitero Urbano dei Boschetti.

3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nei casi previsti dall'art. 2 commi 2, 5 e 6 Legge Regionale 24/2007 e ss.mm.
4. Hanno diritto alla cremazione presso l'Ara crematoria dei Boschetti coloro che hanno i requisiti previsti dall'art. 32 del presente Regolamento (Ammissione di salme, resti ossei e ceneri nel cimitero urbano dei Boschetti).
5. L'autorizzazione alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui al DPR 15.07.2003 n. 254 è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Articolo 46 – Registro delle cremazioni

1. Presso l'impianto di cremazione deve essere tenuto un registro, anche su supporto informatico, contenente le generalità dei cadaveri o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.

Articolo 47 - Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie destinate all'affidamento familiare o alla tumulazione devono essere costituite in materiale resistente agli urti, non biodegradabile e di capienza idonea a contenere la totalità delle ceneri.
2. Su ogni urna deve essere apposta la targhetta con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte, nonché quella di avvenuta cremazione.
3. L'integrità del contenuto delle urne viene attestata dal sigillo apposto dal Servizio Cimiteriale.
4. Le urne destinate alla dispersione, ivi compresa l'inumazione, sono costituite da materiale biodegradabile, su di esse vengono scritti, con l'uso di inchiostri indelebili, il nome ed il cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte, nonché quella di avvenuta cremazione.
5. Il Comune della Spezia, a seguito della cremazione avvenuta presso la locale Ara crematoria fornisce direttamente e senza costi aggiuntivi, un'urna in materiale non biodegradabile, corredata di targhetta identificativa delle ceneri ivi raccolte.
6. Qualora l'affidatario, o gli aventi titolo, richiedano il trasferimento delle ceneri dall'urna in cui esse sono raccolte ad altra, tale operazione dovrà essere svolta a cura dai Servizi cimiteriali che provvederanno alla rimozione del sigillo sull'urna precedentemente utilizzata e ne apporranno uno sulla nuova che ne attesta l'integrità del contenuto e la corrispondenza del contenuto.

Articolo 48 – Affidamento familiare e conservazione delle ceneri

1. Il Responsabile dello Stato Civile, o suo delegato, concede al coniuge o al parente di grado più prossimo, che ne faccia richiesta, l'autorizzazione all'affidamento e custodia delle ceneri e ne redige il relativo verbale di affidamento con le modalità previste dalla normativa regionale, di seguito detto "regolamento attuativo". Il suddetto verbale è redatto in triplice copia di cui una dovrà accompagnare l'urna, la seconda verrà acquisita agli atti del Servizio Cimiteriale e la terza dovrà essere conservata dall'affidatario.
2. Il Responsabile dello Stato Civile, o suo delegato, dà lettura all'affidatario degli obblighi che il medesimo si è assunto con l'affidamento delle ceneri e ne dà menzione nel verbale di affidamento
3. Il Responsabile dello Stato Civile, o suo delegato, rilascia l'autorizzazione all'affidamento mentre il Responsabile C.d.R. Cimiteri, o suo delegato, provvede

- al rilascio del verbale di consegna dell'urna cineraria ed all'annotazione della medesima, in ordine cronologico, nel registro delle ceneri affidate;
4. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, provvede ad effettuare annualmente, con campionatura casuale, destinata all'accertamento dell'effettiva localizzazione ed integrità delle ceneri affidate presso la residenza o, se diversamente comunicato, presso il domicilio dell'affidatario. Di tale accertamento e dei suoi esiti viene fatta menzione a margine dello specifico registro delle ceneri affidate.
 5. L'affidatario è gravato, qualora richiesto dal competente Corpo di Polizia Municipale, dall'onere di mostrare l'urna delle ceneri al fine di verificarne l'integrità. L'eventuale rifiuto produrrà, oltre agli effetti sanzionatori previsti in materia dal presente Regolamento, anche la segnalazione alla Procura della Repubblica per l'effettivo accertamento della corretta conservazione dell'urna, salvo che il fatto non costituisca reato.
 6. Ogni trasferimento di residenza, o cambio di allocazione dell'urna cineraria deve essere tassativamente comunicato, entro cinque giorni dal trasferimento, al Responsabile del Servizio Cimiteriale per la necessaria annotazione sul registro delle ceneri affidate.
 7. Qualora l'affidatario abbia residenza od il domicilio presso il quale intende conservare le ceneri, al di fuori del territorio comunale, il Responsabile dello Stato Civile, o suo delegato, provvederà a richiedere il preventivo *nulla osta* al Sindaco competente per territorio.
 8. La rinuncia all'affidamento dell'urna deve essere presentata al Responsabile dello Stato Civile che revoca la precedente autorizzazione all'affidamento delle ceneri e ne autorizza il trasporto al Cimitero Urbano dei Boschetti. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, o suo delegato, riscontrerà l'avvenuta consegna dell'urna cineraria.
 9. In caso di decesso dell'affidatario dell'urna cineraria il responsabile della sua temporanea tenuta è, nell'ordine, il coniuge, il parente più prossimo dell'affidatario, l'erede od il successore più prossimo del *de cuius*, il proprietario dell'abitazione o, se questi coincide con il *de cuius*, il soggetto che ne acquisisce la custodia ai sensi di legge.
 10. L'affidatario temporaneo, entro trenta giorni dalla data di decesso del titolare, deve dare comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali dell'evento e restituire l'urna delle ceneri che verrà trattenuta per un periodo massimo di sei mesi presso la Sala Ceneri del Cimitero dei Boschetti quindi, se non reclamata attraverso nuova richiesta di autorizzazione all'affidamento, aperta ed il contenuto inserito nel Cinerario Generale indistinto senza necessità di preventiva comunicazione.

Articolo 49 – Contenziosi in caso di affidamento dell'urna cineraria

1. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene dapprima depositata sino ad un periodo massimo di sei mesi presso la sala ceneri del Cimitero Urbano dei Boschetti, quindi tumulata nel medesimo cimitero, a carico delle parti, in un cinerario scelto dal Responsabile del Servizio Cimiteriale fino a quando non intervenga accordo tra le medesime o sentenza passata in giudicato.
2. L'azione tra le parti lascia impregiudicato il diritto alla riscossione dei diritti e della tariffa a favore del Comune della Spezia che potrà rivalersi su uno

qualunque dei soggetti aventi parte nella lite, salvo sua rivalsa nei confronti dei restanti.

Articolo 50 – Tumulazione delle ceneri

1. L'urna cineraria, in materiale non biodegradabile, può essere tumulata in singolo cinerario, oppure alloggiata in tomba di famiglia eventualmente anche in struttura stabile e sigillata realizzata sulla lastra di chiusura, oppure all'interno di loculo già in concessione oppure in sopraelevazione stabile e sigillata su manufatto in campo a terra decadendone dal diritto alla scadenza del contratto principale.
2. Qualora non diversamente richiesto dagli aventi titolo le ceneri contenute nell'urna estratta dalla tomba o dalla sepoltura a rotazione per il termine della concessione principale, vengono introdotte d'ufficio nel Cinerario Generale trascorsi trenta giorni dalla data di apertura della concessione cimiteriale.
3. Qualora successivamente alla cremazione di cadavere, resto mortale o resto osseo, od all'arrivo in cimitero di urna cineraria proveniente da altro Comune, il richiedente l'autorizzazione alla cremazione od al trasporto non provveda formalmente entro 30 giorni alla destinazione di tale urna in concessione cimiteriale, le ceneri vengono sversate in Cinerario Generale senza ulteriore avviso.

Articolo 51 – Interramento delle ceneri

1. Per interramento dell'urna cineraria si intende il seppellimento nel terreno in un campo, o porzione di esso, specificamente destinato allo scopo.
2. Essendo l'interramento una modalità di dispersione graduale delle ceneri nel terreno, a causa della biodegradabilità del contenitore, la relativa autorizzazione non può prescindere dalla espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta di data anteriormente certa rispetto a quella di decesso
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 25 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 30. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna;
4. Il tempo di interramento è di anni cinque e trattandosi di una forma di dispersione e non si procede ad operazioni di esumazione e pertanto nessun avviso viene collocato in prossimità del campo nel momento in cui avvengono successive inumazioni di urne.
5. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
6. La lapide, in ogni caso, non potrà avere un'altezza superiore a 25 cm dal piano di campagna e non potrà eccedere le dimensioni di un quadrato di cm. 25 di lato

Articolo 52 – Dispersione delle ceneri

1. Il Responsabile dello Stato Civile, o suo delegato, previa acquisizione della documentazione di rito in materia di cremazione e della espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta, autorizza la cremazione e la successiva dispersione delle ceneri nel territorio comunale, o ne rilascia il necessario *nulla osta* affinché tale

dispersione possa avvenire in altro luogo per l'individuazione del quale il richiedente deve esibire la documentazione attestante l'esistenza dei requisiti specifici previsti dalle norme generali e locali in materia. Qualora la volontà di dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio comunale della Spezia provenga da persona deceduta in Comune diverso, la concessione del necessario *nulla osta*, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, è subordinata ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Nel caso la suddetta volontà di dispersione provenga da persona priva dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, l'operazione potrà avvenire subordinatamente agli aspetti organizzativi del Servizio e ad una tariffazione adeguatamente diversificata.

2. Nel caso la dichiarazione scritta non abbia forma solenne o la sottoscrizione non sia avvenuta di fronte a notaio od altro pubblico ufficiale, la sua autenticità potrà essere attestata da autocertificazione sottoscritta dal coniuge o, in sua assenza dal familiare di più prossimo grado o, nel caso di una pluralità di familiari più prossimi aventi il medesimo grado di parentela, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, se trattasi di atto separato da quello di autorizzazione alla cremazione, e l'eventuale *nulla osta* sono consegnati successivamente alla cremazione della salma e contestualmente alla richiesta di dispersione delle ceneri al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
4. La richiesta di dispersione delle ceneri deve contenere gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, come previsto dal comma 4 art. 4 della Legge regionale 4 luglio 2007 n. 24, nonché il luogo, la data e l'ora in cui è prevista la dispersione.
5. La dispersione delle ceneri potrà avvenire:
 - a) nel cinerario comune, di cui al comma 6, articolo 80 del D.P.R. n. 285/1990;
 - b) nell'area che a ciò è destinata, denominata "Giardino delle Rimembranze" e posta all'interno del Cimitero Urbano dei Boschetti;
 - c) in uno dei luoghi, tra quelli previsti dall'art. 4 del Regolamento Regionale 11.03.2008 n. 1: qualora la dispersione avvenga in mare questa sarà effettuata nel luogo indicato dalla locale Capitaneria di Porto, qualora avvenga sul terreno occorre la previa asseverazione da parte di tecnico abilitato ed iscritto all'Albo dei Geometri, all'Albo dei Geologi oppure all'Ordine degli Ingegneri, oppure all'Ordine degli Architetti, se il luogo non coincide con quelli precedentemente individuati dal Comune della Spezia secondo quanto previsto dalle lettere 4, 5 e 6 dell'articolo 4 Regolamento Regionale 11.03.2008 n. 1;
 - d) nelle aree private, con il consenso espresso in forma scritta e con firma autenticata del proprietario. Tale consenso deve contenere anche la dichiarazione che non vi è stata alcuna forma di lucro a favore del proprietario medesimo
 - e) nelle aree demaniali, o soggette a particolari forme di tutela subordinatamente alle autorizzazioni e secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - il coniuge,
 - i figli,
 - i parenti entro il 6° grado,

- l'esecutore testamentario,
 - il legale rappresentante di Associazione per cremazione a cui il defunto era iscritto
7. Viene individuato, quale soggetto incaricato dal Comune della Spezia, a presenziare alla dispersione delle ceneri, ai fini della sola verbalizzazione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato. L'onere relativo a tale presenza è posto a carico del soggetto richiedente la dispersione e la relativa quantificazione, stabilita annualmente viene determinata comprendendovi anche una quota da destinarsi al personale ai sensi dell'art. 37 del CCNL 2002-2003 e successive modificazioni ed integrazioni, quando i vincoli ed i limiti della finanza pubblica operanti in via generale lo consentiranno.
 8. Le dispersioni in mare avvengono in presenza di favorevoli condizioni meteomarine.
 9. Le dispersioni in mare non possono avvenire nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno.

Articolo 53 – Giardino delle Rimembranze

1. All'interno delle strutture cimiteriali comunali viene individuata un'area denominata "giardino delle rimembranze", intesa come luogo in cui è possibile disperdere le ceneri dei defunti.
2. Tale luogo, avente caratteristiche di rispetto di ogni credo e visione della vita deve mantenere una caratterizzazione priva di ogni connotazione religiosa o di altra appartenenza.

Articolo 54 – Cinerario Comune

1. In almeno un cimitero è presente un Cinerario Comune per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa per le quali il defunto, i suoi familiari, o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione decorsi sei mesi dalla data di cremazione o di entrata nel cimitero.
2. Il Cinerario Comune è costituito da un manufatto realizzato in modo da potere introdurre, in forma indistinta, le ceneri sottraendole alla vista del pubblico.
3. Le ceneri provenienti da ossa precedentemente contenute nell'Ossario Generale e calcinate in crematorio, sono disperse nel Cinerario Comune.

Articolo 55 – Imbarcazioni abilitate al trasporto delle ceneri finalizzato alla dispersione in mare

1. Per le operazioni necessarie alla dispersione in mare delle ceneri, devono essere utilizzate imbarcazioni autorizzate al trasporto dei passeggeri da parte del Comandante del Porto

Articolo 56 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte a causa della dispersione delle ceneri nel "Giardino delle Rimembranze", potrà essere realizzata nelle forme determinate dal Servizio Cimiteriale un supporto, anche informatico, sul quale possano essere riportati i dati del defunto. Il costo di tale servizio aggiuntivo è a carico del richiedente. In modo analogo potrà avvenire per gli inserimenti in cinerario comune e in ossario generale.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Capo IV – Concessioni

Articolo 57 – Concessioni

1. Il Comune rende disponibili, nel limite delle proprie strutture cimiteriali, aree o manufatti per sepoltura di salme, resti ossei e ceneri attraverso concessioni sia individuali sia collettive.
2. La tariffazione delle suddette concessioni è comprensiva anche degli oneri di manutenzione generale delle strutture cimiteriali comuni.

Articolo 58 – Durata delle concessioni individuali

1. Le concessioni individuali per tumulazione di salme, resti ossei e ceneri hanno durata non inferiore a 20 anni.
2. L'estumulazione della salma prima della scadenza della concessione determina la decadenza dalla medesima ed esclude il rimborso della quota di tariffa riferibile al periodo non goduto in quanto trattasi di rinuncia non assoggettabile a termini, condizioni e modo.

Articolo 59 – Interventi a favore di fasce sociali deboli in materia di concessioni cimiteriali

1. E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo della concessione cimiteriale esclusivamente se il defunto abbia attestato nell'anno precedente il decesso un reddito familiare, il cui valore sia inferiore a quello definito dalla Giunta Comunale ed aggiornato nel tempo con gli incrementi percentuali determinati dall'Istat secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
2. Successivamente al pagamento di una somma pari alla metà di quella tariffaria è consentita una dilazione della residua per un massimo di sei rate mensili. Tale tumulazione manterrà la forma di tumulazione provvisoria sino al perfezionamento del contratto, ovvero entro il settimo mese dall'inserimento della salma nel tumulo.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, si intendono obbligati gli eredi su cui gravano i pesi ereditari.

Articolo 60 – Sepolture private

1. Per sepolture private si intendono le concessioni:
 - a) di loculi individuali, di ossarietti e di cinerari a rotazione,
 - b) le inumazioni in campo speciale le cui fosse sono concesse a rotazione con temporalità superiore ai dieci anni,
 - c) di famiglia, quali ad esempio cappelle, tombe ipogee, tombe epigee, loculi ed ossari cinerari di famiglia,
 - d) a comunità religiose ed associazioni con personalità giuridica o ad enti morali
2. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di

- tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività ai sensi dell' art. 90 DPR 285/90 o l'uso di tombe o manufatti già esistenti. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di apposita tariffa e delle spese contrattuali.
3. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture ed, in tal caso, le tariffe sono determinate in modo da comprendere anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti.
 4. L'area o il manufatto vengono concessi in diritto d'uso. L'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria del monumento sono a carico del privato.
 5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla proprietà del Comune.
 6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Nel caso di concessione di aree per inumazione queste sono assoggettate alle modalità generali previste per tale tipologia di sepoltura.
 7. Qualora la legislazione nazionale preveda la concessione perpetua o la garanzia del rinnovo automatico di diritto di sepolture ad inumazione il soggetto di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo è esonerato dalla realizzazione dello specifico ossario annesso alla concessione medesima.
 8. In particolare, l'atto di concessione per aree e sepolture di famiglia deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) i concessionari;
 - d) i nominativi dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) gli obblighi giuridici, economici ed assicurativi cui è soggetta la concessione;
 - f) le condizioni di decadenza, revoca e cessazione.
 9. Ai fini delle equiparazioni tra posto salma, urne cinerarie e cassette di resti ossei il loro rapporto è il seguente:
 - a) 1 posto salma equivale a 2 cassette per resti ossei;
 - b) 1 posto salma equivale a 3 urne cinerarie.
 - c) 1 posto salma equivale ad 1 cassetta per resti ossei e ad 1 urna cineraria
 10. I Concessionari sono tenuti a comunicare al C.d.R. Cimiteri ogni variazione dei propri riferimenti anagrafici e di recapiti atti a facilitarne le comunicazioni.
 11. Alla morte del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al C.d.R. Cimiteri entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la volturazione del contratto di concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In pendenza di volturazione per la morte del concessionario il manufatto non potrà essere utilizzato per nuove sepolture. La volturazione dell' intestazione della concessione è effettuata dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone individuate nel successivo comma 2 articolo 65, che assumono la qualità di concessionari.
 12. L'Amministrazione, attraverso la Giunta Comunale, favorisce la costituzione ed il funzionamento di forme associative e di fondazioni finalizzate al decoro, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private affinché tali sepolture possano essere tutelate nella loro perpetuità o nel lungo termine di durata della concessione.

Articolo 61 – Durata delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell' art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto e comunque successiva al perfezionamento amministrativo della tariffa.
3. La durata di ogni tipo di concessione è determinata dalla Giunta Comunale tenuto conto anche degli aspetti organizzativi del Servizio e della ricettività delle strutture.
4. Il rinnovo della concessione costituisce, in ogni caso, facoltà discrezionale del Comune.
5. Ogni modifica sul manufatto di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine ad una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel presente Regolamento.
6. Qualora i concessionari originari od i loro aventi titolo derivato non provvedano all'eventuale richiesta di rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza, si intenderanno rinunciatari alla concessione e spirato il termine conclusivo della medesima il Comune avrà diritto, senza preavviso, di rimuovere quanto ivi contenuto avviando i resti mortali all'inumazione o alla cremazione, i resti ossei all'Ossario Comune e le ceneri al Cinerario Generale.

Articolo 62 – Modalità di concessione

1. La sepoltura privata in manufatto a rotazione è concedibile solo se l'inserimento della salma, del resto osseo o della cenere avvengono contestualmente;
2. I sepolcri od i manufatti recuperati per decadenza o revoca, vengono assegnati facendo ricorso ad "avviso di assegnazione" di competenza del Dirigente del Servizio e privilegiando, in presenza di più domande, nell'ordine, il numero e la qualità (nell'ordine salme, resti mortali, resti ossei) degli inserimenti nel sepolcro, la residenza nel Comune del richiedente.

Articolo 63 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, padre e madre, figli e figlie, fratelli e sorelle e dalle persone conviventi da almeno cinque anni.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per le persone conviventi o benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, redatta nella forma dell'istanza da presentare all'ufficio cimiteriale che è titolato a rilasciare il necessario nulla-osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

6. Le persone dichiarabili come benemerite dal concessionario non possono vantare alcun diritto oltre allo *ius sepulcri*.
7. Il numero dei benemeriti non può eccedere, anche se arrotondato per eccesso, un decimo dei posti salma e/o dei posti destinati ad ossario/cinerario individuati nell'atto originario di concessione. Nel caso delle concessioni denominate "loculi di famiglia" i posti assegnabili a titolo di benemerita sono esclusivamente ad un solo nominativo di defunto per ciascuna concessione, indipendente dallo stato di salma, resto osseo o resto mortale del soggetto benemerito.
8. I concessionari a titolo derivato non possono individuare persone conviventi o benemerite a cui consentire l'accesso nella sepoltura privata.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
10. Le operazioni inerenti o correlate ad inserimenti di cadaveri, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette al preventivo nulla osta del Servizio cimiteriale e, ove disposto, anche a quello dell'Autorità Sanitaria.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e produce la decadenza dalla concessione.
12. Al fine di garantire l'utilizzo del sepolcro sino al limite della capienza e comunque subordinatamente a quanto previsto dai precedenti commi, può essere effettuata una sola riduzione o cremazione di salma in concomitanza con l'inserimento di un nuovo inserimento di salma. Tale riduzione o cremazione interesserà sempre la salma della persona deceduta in epoca più remota.
13. Eccezionalmente può essere concessa la riduzione di cui al precedente punto al fine di garantire l'inserimento di cassette di resti ossei o di urne cinerarie secondo i criteri di equiparazione espressi nel presente Regolamento.
14. Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere dalla concessione vegetazioni arboree che possano creare nocimento alle aree comuni o ad altre concessioni private. Qualora non vi provveda entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del C.d.R. Cimiteri il suddetto Servizio vi provvederà ponendone gli oneri a carico del concessionario inadempiente.

Articolo 64 – Manutenzione delle sepolture, ampliamenti e nuove costruzioni

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. Tali manutenzioni sono autorizzate compatibilmente con le vigenti norme in materia edilizia e di tutela ambientale e paesaggistica, dal Servizio Cimiteriale.
2. Qualora la concessione sia in stato di degrado e previa diffida ad eseguire indispensabili interventi di manutenzione volti a garantire la sicurezza dei luoghi oltre che il mantenimento di manufatti ultracinquantennali e/o di pregio storico, artistico ed architettonico il Servizio cimiteriale potrà sospendere gli ingressi dei salme, resti ossei e ceneri nella sepoltura.
3. Qualora il concessionario originario (fondatore) sia deceduto e non sia possibile trasferire la titolarità della concessione secondo la natura del contratto da cui origina, la manutenzione ordinaria può essere richiesta da persone che abbiano ivi sepolti i familiari.
4. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

5. In caso di contitolarità o di comunione nella concessione della sepoltura, gli obblighi del presente articolo sono solidali.
6. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, al concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Nel caso di manufatti sottoposti alla Soprintendenza ai Beni per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria, il Comune deve intervenire anche nel caso in cui il privato non provveda, nonostante diffida, alla manutenzione ordinaria nel rispetto della normativa di settore. In tale fattispecie verrà avviata azione di rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente.
7. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle gallerie e serie di loculi costruite dal Comune sono a carico dello stesso, restando esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria della lastra di chiusura e dell'eventuale sottolastra del manufatto.
8. I diritti d'uso di sepolture oggetto di concessione a termine o già in concessione perpetua possono essere ampliati, compatibilmente con la specificità di ogni singola struttura, ovvero può essere aumentato il numero degli inserimenti di salme, resti ossei e ceneri sino al limite della capienza fisica del sepolcro. Nel caso di concessione perpetua, l'ampliamento determina la decadenza della concessione stessa ed il contestuale rilascio di una nuova concessione temporanea novantanovenne rinnovabile. Nel caso di concessione determinata nel tempo, l'ampliamento non modifica la decorrenza e la durata della concessione stessa.
9. I lavori di costruzione di nuove sepolture private, previo esito favorevole del procedimento edilizio-ambientale dovranno essere eseguiti da ditta accreditata ed autorizzata dal C.d.R. Cimiteri dietro presentazione di regolare DURC e polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi derivanti a persone e cose.
10. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di manufatti impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sua approvazione e concessione dell'area, pena la decadenza.

Articolo 65 – Divisione dei posti

1. Più concessionari possono richiedere congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari in comunione possono richiedere di formalizzare la suddivisione della concessione.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma di dichiarazione autentica, a norma del D.P.R. 445/2000, in forma congiunta o disgiunta, purché concordante.
3. La comunione che si instaura all'interno della concessione deve essere rappresentata da un unico soggetto che viene titolato dai comunardi a rappresentarli nei confronti del Comune e dei terzi.

Articolo 66 – Subentro nella titolarità della concessione

1. E' vietato il trasferimento, totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione.
2. Alla morte del concessionario di una sepoltura privata, i soggetti che hanno immediatamente titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteriale entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la volturazione del contratto di concessione in

favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In pendenza della volturazione per morte del concessionario il manufatto non potrà essere utilizzato per nuove sepolture.

3. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa a favore degli altri concessionari. Tale rinuncia viene annotata sui registri cimiteriali e determina automaticamente l'espansione del diritto a favore dei restanti titolari della concessione. Il contratto di volturazione sarà autorizzato per la durata residua della concessione per quelle a termine e a tempo indeterminato per quelle perpetue.
4. Gli uffici cimiteriali venuti a conoscenza della morte del concessionario, in presenza di più soggetti aventi diritto e dovendo procedere alla volturazione, in caso di irreperibilità di tutti o di alcuni dei suddetti successori, attiveranno la procedura di decadenza del diritto di successione nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 73 del presente Regolamento.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione e può provvedere a renderla libera al fine di riattribuirla ad un nuovo concessionario.

Articolo 67 – Volturazione delle concessioni

1. La mancata volturazione della concessione oltre ai 12 mesi previsti dalla data di decesso del titolare determina l'impossibilità di compiere qualunque inserimento di salme, resti ossei o ceneri nel sepolcro. Tale mancanza è sottoposta al pagamento di una penale di € 200,00 a causa del maggiore aggravio amministrativo e gestionale dell'attività cimiteriale.
2. La volturazione dell'intestazione della concessione fa assumere ai titolari la qualità di concessionari derivati e, in quanto tali, non possono disporre individuazioni di aventi diritto alla sepoltura diversi da quelli stabiliti dal fondatore o derivanti dall'applicazione del principio di *jus sanguinis*.

Articolo 68 – Rinuncia a concessione di sepolture di famiglia

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di sepolture private quali loculi tombe o cappelle di famiglia, a condizione che siano libere o liberabili da salme, resti mortali, ceneri o resti ossei.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti alla concessione, il rimborso di una somma pari al 60% della tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata alle annualità residue ovvero, per le concessioni perpetue, il calcolo del periodo residuo viene riferito a novantanove anni.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un equo indennizzo per le opere costruite su valutazione dell'Ufficio Tecnico competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. Il Comune predispone quindi un avviso da pubblicarsi sul Portale cimiteriale ed alla porta del Cimitero di competenza per la ricerca di un nuovo concessionario il quale, una volta individuato, verserà al Comune, prima della stipula del contratto di concessione, quanto risulta dalla perizia di stima sul valore della

sepoltura oltre al valore della concessione. La differenza tra il valore della concessione e la somma rimborsata al rinunciante viene destinato ad interventi di manutenzione straordinaria di strutture cimiteriali od al restauro di monumenti e manufatti cimiteriali di valore storico, artistico o monumentale per i quali non esistano soggetti obbligati agli interventi.

Articolo 69 – Rinuncia a concessione di aree

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
 - c) la comunità religiosa o l'associazione o l'ente morale che ne è titolare dichiara di rinunciarvi provvedendo a liberare l'area da salme, resti mortali, resti ossei o ceneri
2. Nel caso l'area sia stata anche parzialmente utilizzata, dovrà essere bonificata a spese del concessionario rinunciatario.
3. Al soggetto rinunciante alla concessione spetta il rimborso di una somma pari al 60% della tariffa in vigore rapportata alle annualità residue.
4. Per le concessioni perpetue di aree il calcolo del periodo residuo viene riferito a novantanove anni.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 70 – Revoca della concessione

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi i suddetti casi, la concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune. Rimangono a carico del Comune le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba e per l'adattamento o la realizzazione o la posa in opera della nuova lapide.
3. Della decisione di revoca viene data notizia al concessionario all'ultimo recapito indicato nei registri cimiteriali almeno un mese prima dell'intervento. In difetto di reperibilità del concessionario, si procede alla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche del relativo Cimitero, oltre all'apposizione di specifico cartello sul manufatto per la durata di gg. 60, con indicazione del giorno fissato per la traslazione.
4. Nel giorno fissato, la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o di altro soggetto titolare dello *ius sepulchri* relativo alle salme.

Articolo 71 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata dalla salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro un anno dal decesso della persona nominata quale avente diritto;

- b) quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
 - d) quando non si è provveduto alla costruzione delle opere o dei manufatti entro i termini prefissati o quando le stesse presentino difformità non sanabili rispetto a quelle autorizzate;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte od irreperibilità degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio delle opere e della sicurezza. Tale procedura sarà attivabile decorsi 20 anni dalla data di decesso dell'ultima salma tumulata;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando trascorso un anno dalla morte del concessionario gli eredi non abbiano provveduto al cambio d'intestazione della concessione come previsto dall'art. 54.
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario e agli aventi titolo in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune, nelle bacheche del cimitero e sul Portale cimiteriale oltre all'apposizione di specifico cartello sul manufatto per la durata di 30 giorni consecutivi.
 3. Pronunciata la decadenza della concessione l'Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario generale.
 4. Successivamente si potrà provvedere alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
 5. Le somme provenienti dalla riattribuzione della concessione decaduta sono vincolate alla gestione e manutenzione straordinaria cimiteriali, prevalentemente per la salvaguardia del patrimonio artistico, storico e monumentale.

Articolo 72 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza, salvo rinnovo del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. N° 285/90.
2. Allo scadere dei termini se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti ossei o ceneri, provvederà l'Amministrazione, collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'Ossario Comune o nel Cinerario Generale.

Articolo 73 – Traslazione finalizzata all'avvicinamento

1. È data facoltà ai concessionari che desiderano avvicinare salme, resti ossei o ceneri ad altre concessioni attive di familiari esistenti nei cimiteri comunali della Spezia provvedervi accedendo, a richiesta, alla compensazione tariffaria tra il periodo non ancora fruito per la vecchia concessione e quanto dovuto per la nuova destinazione. Per tali traslazioni la tipologia della sepoltura deve essere di identica natura, ovvero per le salme da loculo a loculo, per le cassette di resti ossei da ossario ad ossario e per le urne cinerarie da cinerario a cinerario.

2. A tale facoltà possono accedere anche coloro che chiedono di ottenere in concessione un'area cimiteriale al fine di edificarvi una cappella o una tomba di famiglia, sia per salme e/o resti ossei e/o ceneri, o che stiano per acquisirne altra già esistente o che stiano per acquisire un loculo di famiglia. Per l'accesso a tali compensazioni non devono avvenire modificazioni di stato della salma o del resto osseo.

Articolo 74 - Registro delle sepolture.

1. Presso il servizio cimiteri è tenuta la registrazione delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle sepolture, delle cremazioni, delle posizioni delle concessioni e dei concessionari anche con mezzi informatici.
2. I registri cimiteriali, anche in formato elettronico, sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture, cremazioni e concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Per le registrazioni informatiche, tutti i soggetti che vengono previsti come referenti delle diverse procedure hanno l'obbligo di provvedere alle imputazioni richieste con diligenza.

TITOLO IV – LUX VOTIVA

Capo I – Illuminazione votiva

Articolo 75 – Gestione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale provvede in forma esclusiva al servizio illuminazione votiva alle tombe nel cimitero urbano dei Boschetti ed in quelli frazionali attraverso il soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

Articolo 76 – Domanda di abbonamento: durata, tariffa, scadenza

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una luce votiva deve presentare la relativa richiesta al soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede all'allaccio ed alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombaro per loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria e celebrative, nonché a tombe e cappelle di famiglia mediante lampada direttamente fornita dal concessionario della sepoltura.
3. E' vietato, da parte di ogni concessionario di sepoltura, utilizzare luci votive ad altra fonte di energia che verranno immediatamente rimosse.
4. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
5. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre dell'anno precedente, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima annuale.
6. In caso di retrocessione o di decadenza o di scadenza dalla concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
7. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
8. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
9. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dal soggetto gestore entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
10. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il soggetto gestore provvederà automaticamente all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
11. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento, che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato

ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

12. La richiesta di abbonamento è subordinato all'effettiva esistenza e funzionalità della rete elettrica di luce votiva

Articolo 77 - Lavori di manutenzione

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione al soggetto gestore ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e del successivo nuovo collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti incaricati dalla medesima azienda; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa e sarà tariffato come nuovo allaccio.
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.

Articolo 78 – Interruzioni o sospensioni di energia elettrica

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ed ogni altra causa rivesta carattere di straordinarietà. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Articolo 79 - Divieti

1. È assolutamente vietato all'utente manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

Articolo 80 - Riserva

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.

Articolo 81 - Reclami al gestore del servizio di Lux Votiva

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente al soggetto gestore, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Articolo 82 – Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

TITOLO V – RAPPORTO CON I CITTADINI

Capo I – Obblighi ed impegni del Comune

Articolo 83 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune della Spezia promuove e favorisce l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie tramite il Portale Cimiteriale e forme di pubblicità adeguate.
2. Presso gli uffici del Cimitero sono tenute, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse le informazioni contenute nel registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
3. Sono inoltre tenuti disponibili al pubblico nell'ufficio comunale o nei cimiteri frazionali:
 - a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) i riferimenti dei Responsabili dei vari procedimenti;
 - e) il registro delle Ditte e delle Imprese accreditate

Articolo 84 – Obblighi del Comune

1. Il Comune della Spezia si obbliga a:
 - a) fornire ai cittadini la completa trasparenza delle proprie azioni attraverso la Carta dei Servizi Cimiteriali che sarà approvata, nel suo schema tipo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
 - b) garantire una corretta e trasparente gestione dei reclami;
 - c) garantire una corretta e trasparente gestione delle segnalazioni motivandone la risposta conclusiva;
 - d) garantire la correttezza dei procedimenti relativi alle operazioni cimiteriali e di cremazione attraverso i principi contenuti nel Codice Etico;
 - e) favorire le informazioni sul sistema cimiteriale e le ricerche delle persone defunte e raccolte nei cimiteri comunali attraverso lo specifico Portale cimiteriale;
 - f) favorire l'accesso ai procedimenti ed ai pagamenti delle tariffe anche attraverso sistemi informatici;
 - g) adempiere ai propri obblighi nei termini e nei modi previsti all'interno della Carta dei Servizi cimiteriali;
 - h) favorire il patrimonio della memoria collettiva della città;
 - i) promuovere comportamenti di qualità ed etici con le Imprese di Onoranze Funebri attraverso la sottoscrizione di un "Patto di Integrità";
 - j) autorizzare le ditte ad operare in area cimiteriale solo dietro accreditamento previa sottoscrizione del Codice di Comportamento i cui principi, definiti dalla Giunta Comunale entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, sono orientati a garantire l'esistenza dei requisiti tecnici, amministrativi e di correttezza di ogni azienda.

TITOLO VI - ACCREDITAMENTO

Capo I – Principi generali

Articolo 85 – Accreditemento

1. Le aziende che intendono operare nell'ambito dei servizi cimiteriali quali appaltatrici del Comune della Spezia devono preventivamente accreditarsi e mantenere il requisito per tutta la durata dell'affidamento ricevuto.
2. L'accréditamento delle Imprese e delle Ditte che operano nell'indotto funerario e cimiteriale ha i seguenti scopi:
 - a) garantire ai cittadini, nella loro veste di utenti/consumatori, circa l'esistenza dei requisiti amministrativi, tecnici e di tutela delle medesime
 - b) garantire l'emersione delle irregolarità
3. Solamente le ditte accreditate possono effettuare attività all'interno delle aree cimiteriali.
4. I criteri di accreditamento ed il relativo Codice di Comportamento sono definiti dalla Giunta Comunale entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento e devono prevedere in capo alle suddette ditte l'esistenza dei requisiti amministrativi, tecnici e di tutela atti a garantire l'emersione delle irregolarità e la piena manleva del Comune da atti derivanti o comunque connessi alle lavorazioni effettuate od alle prestazioni eseguite.
5. L'accréditamento è concesso con determinazione del Dirigente competente a tutte le imprese che, possedendo i requisiti indicati dalla Giunta Comunale, ne facciano richiesta, sottoscrivano l'accettazione delle obbligazioni poste dal Codice di Comportamento, corrispondano i diritti stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la gestione dell'accréditamento e dimostrino di aver contratto adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni che esse possano causare a terzi e/o cose in conseguenza della propria attività.
6. L'ammontare minimo del massimale assicurato è prestabilito annualmente con determinazione del Dirigente del servizio cimiteri, in ragione della natura delle attività svolte dalle ditte che richiedono l'accréditamento.

Articolo 86 - Sospensione e revoca dell'accréditamento

1. L'efficacia dell'accréditamento può in ogni momento essere sospesa con determinazione del Dirigente competente ove egli accerti in capo alla ditta violazioni alle disposizioni di legge o regolamentari che in ambito cimiteriale normano lo svolgimento delle attività per le quali è stato ottenuto l'accréditamento. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni amministrative o penali disposte dalla legge.
2. La durata della sospensione sarà determinata dal Dirigente secondo equità fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi, con una graduazione che tenga conto della gravità dell'addebito e dell'eventuale recidiva.
3. Prima dell'emanazione del provvedimento di sospensione l'addebito dovrà essere contestato alla ditta in via formale, dando alla stessa congruo termine per le eventuali osservazioni e controdeduzioni.
4. L'accréditamento è revocato ove la ditta abbia perso i requisiti posti dalla legge per l'esercizio in via generale dell'attività per la quale era stata accreditata, ove emergano violazioni delle normative del lavoro ed impiego della manodopera ovvero ove la stessa non abbia provveduto tempestivamente al pagamento dei

- diritti di accreditamento o non abbia provveduto al rinnovo della polizza assicurativa richiesta o lo abbia fatto per un massimale insufficiente.
5. L'accREDITamento può altresì essere revocato per le ulteriori infrazioni delle quali la revoca sia espressamente menzionata come sanzione nonché in caso di infrazioni al presente Regolamento frequenti e ripetute e delle quali sia stata ogni volta contestata l'elevata gravità, ovvero tali, per gravità e rilievo alla pubblica opinione, da risultare suscettibili di danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o delle altre ditte.
 6. La revoca dell'accREDITamento avviene con le medesime formalità prescritte per il provvedimento di sospensione.
 7. La ditta cui sia stato comminato un provvedimento di revoca non potrà proporre nuova richiesta di accREDITamento se non decorso un anno dalla data del provvedimento che lo ha revocato, salvo il caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o dimostri che il motivo della revoca sia venuto meno. Per esso la moratoria si estende a tre anni.
 8. Il Gestore del Servizio cimiteriale ha facoltà di ottenere dalla Forza Pubblica l'allontanamento dall'area cimiteriale del personale di ditte non accreditate ovvero accreditate ma soggette a provvedimento di sospensione o revoca.

Articolo 87 - Pubblicità dell'accREDITamento

1. Le ditte accreditate sono tenute a dare pubblicità dell'accREDITamento, menzionandolo nei documenti di comunicazione esterna ed il Comune vi provvede attraverso il Portale cimiteriale e le forme ritenute più idonee a favorirne la conoscenza da parte degli interessati.
2. Ove le ditte subiscano provvedimenti di sospensione o di revoca sono ugualmente tenute a darne pubblicità, con le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale nell'atto di revoca o di sospensione.
3. Il registro delle ditte accreditate, ordinato per settore di attività e per ordine alfabetico della ragione sociale, è depositato in pubblica visione presso la Direzione cimiteriale nel cimitero dei Boschetti e sul Portale cimiteriale. Su di esso sarà riportata notizia dei provvedimenti di sospensione e di revoca applicati nei due anni solari precedenti la datazione del registro.

Articolo 88 - Personale delle ditte accreditate

1. Le ditte accreditate sono tenute a comunicare formalmente al Comune i nominativi del personale destinato ad operare all'interno dei cimiteri.
2. All'interno dell'area cimiteriale gli addetti delle ditte accreditate dovranno esibire in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento, munito di foto-tessera e conforme al modello predisposto dall'Amministrazione.

Articolo 89 - Accesso delle Ditte ed Imprese alle aree cimiteriali

1. L'accesso al cimitero, da parte di qualunque Ditta od Impresa, finalizzato all'esecuzione di qualunque opera di manutenzione e di realizzazione di nuove costruzioni è sempre subordinato all'accREDITamento ed all'autorizzazione che il Responsabile del Servizio cimiteriale rilascia al concessionario/richiedente.

Capo II – Accredитamento in ambito funerario: Patto di Integrità

Articolo 90 – Patto di Integrità per l'accreditamento dell'attività funebre

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre, in particolare, possono presentare al Comune istanza per ottenere l'accreditamento tramite la sottoscrizione di un "Patto di integrità", a garanzia della qualità ed eticità del servizio reso.
2. I criteri di accreditamento ed il relativo Codice di Comportamento sono definiti dalla Giunta Comunale. Tali criteri devono prevedere, in capo alle ditte richiedenti, l'esistenza dei requisiti amministrativi, tecnici e di tutela atti a garantire l'emersione delle irregolarità e la piena manleva del Comune da atti derivanti o comunque connessi alle prestazioni effettuate.

Articolo 91 – Impegni delle Imprese Funebri accreditate

1. Le imprese che richiedono l'accreditamento nel momento in cui sottoscrivono il Patto di Integrità si impegnano a :
 - a) conformare l'esercizio della propria attività a principi di legalità, trasparenza e correttezza;
 - b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari;
 - c) adottare tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per garantire il rispetto del divieto di procacciamento al fine del conferimento dell'incarico di attività funebre;
 - d) adottare una carta dei servizi ed un contratto con il cliente sulla base di modelli concordati e stabiliti con il C.d.R Cimiteri;
 - e) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
 - f) vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - g) adottare un sistema tariffario che preveda anche livelli minimi di servizio con tariffe e sistemi di pagamento agevolati;
 - h) mettere a disposizione sul Portale cimiteriale la carta dei servizi aziendale, le tariffe minime praticate ed ogni altra informazione atta a garantire la trasparenza dell'attività esercitata;
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità il Comune, procede alla revoca dell'accreditamento, fatta salva l'assunzione delle eventuali altre misure di legge.
3. Il Comune si fa garante nei confronti della cittadinanza della qualità del servizio offerto dalle ditte accreditate e dell'osservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità.
4. Il Comune rende disponibili alla cittadinanza, sul Portale cimiteriale, le Carte dei Servizi delle ditte e di ogni altra comunicazione finalizzata a garantire la trasparenza delle attività svolte dalle medesime.

TITOLO VII – LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 92 – Autorizzazioni e permessi per la costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990 e le altre disposizioni vigenti. Per quanto attiene le costruzioni all'interno di aree monumentali il concessionario committente dovrà ricevere il preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria o della Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi ed altro, nel rispetto di quanto previsto nel Piano Cimiteriale.

Articolo 93 - Riconoscibilità dell'esecutore e responsabilità sue o dei titolari delle sepolture

1. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge. La targhetta, che conterrà esclusivamente ragione sociale, sede e numero telefonico di reperibilità dell'esecutore, dovrà essere realizzata in modo leggibile, con materiale durevole ed avere dimensioni contenute nei massimi di cm 7 in larghezza e cm 3,5 in altezza.
2. Ove il Servizio cimiteriale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del manufatto o la non rispondenza alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a loro carico.
3. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la revoca dell'accreditamento e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi alla ditta inadempiente addebitandogliene gli oneri.

Articolo 94 - Responsabilità - Deposito cauzionale.

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al soggetto gestore del servizio, al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente devono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissato dalla Direzione cimiteriale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Articolo 95 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

1. Nella costruzione di sepolture di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui alle aree di lavoro senza l'autorizzazione della Direzione cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
4. Per i consumi di acqua, energia elettrica, ed altre fonti energetiche, necessari per l'esecuzione delle opere è dovuto al Comune il relativo corrispettivo anche in forma forfettaria.
5. Le imprese che accedono al cimitero devono consegnare, di volta in volta, all'ingresso una scheda dettagliata e firmata dal responsabile dell'impresa contenente l'esatta indicazione ed ubicazione delle singole sepolture su cui si eseguono i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati, la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti, le date e gli orari di svolgimento delle suddette lavorazioni.
6. Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare al concessionario eventuali situazioni riscontrate e ritenute pericolose per l'utenza e per gli operatori. Nei casi ritenuti di grave pericolo o incompatibili con la natura dei luoghi, il Responsabile del Servizio disporrà la sospensione immediata dei lavori.
7. Tutti i lavori effettuati in aree di pertinenza cimiteriale devono svolgersi nel pieno rispetto dei luoghi anche in materia di zonizzazione acustica.
8. Nella costruzione di manufatti da parte dei privati la ditta incaricata deve attenersi alle indicazioni del Responsabile del Servizio in merito a:
 - a) eventuali aree da recintare per il deposito dei materiali da utilizzare durante le lavorazioni,
 - b) eventuali aree da recintare per il deposito di materiale di risulta dalle lavorazioni,
 - c) opere di recinzione da eseguire a norma ed in sicurezza e qualora ritenuto necessario anche oscurate
 - d) transito e relativo percorso dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori
 - e) eventuali allacci per uso di energia elettrica o altro qualora per esigenze di cantiere occorra l'allacciamento temporaneo alle reti cimiteriali dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio, la stessa è soggetta al pagamento di una tariffa proporzionata alla durata dell'uso.
9. È altresì vietato alle ditte che eseguono i lavori, svolgere attività commerciali per l'acquisizione di opere e servizi all'interno del cimitero.
10. È fatto divieto:
 - a) depositare materiale, sia nuovo che di risulta, in aree diverse da quelle concordate con il Responsabile del Servizio anche se apparentemente abbandonate o esterne al cimitero;
 - b) lavare le attrezzature utilizzate nelle lavorazioni nei bagni o presso le fontanelle in dotazione all'utenza o comunque sversare i residui nella rete fognaria.
11. Nei giorni festivi e prefestivi o comunque di interruzione dei lavori, il cantiere dovrà essere mantenuto con il massimo decoro.
12. E' fatto obbligo alle ditte di provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere

tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

13. I concessionari delle sepolture, in solido con i progettisti, i direttori dei lavori e gli esecutori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di ogni ed eventuale danno arrecato o al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
14. Ogni manufatto derivante da strutture provvisorie quali i cosiddetti "giardinetti" quanto da lapidi o accessori derivanti da sepolture a terra o loculi o cinerari/ossari devono essere smaltiti attraverso il Servizio Cimiteriale. Il peso di tali manufatti deve essere dichiarato dalla ditta incaricata della posa in opera e conseguentemente tariffato per il futuro smaltimento. Le modalità di conferimento verranno definite dal Dirigente C. d. R. Cimiteri.

Articolo 96 - Introduzione di mezzi e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di massa complessiva non superiore ai 35 q.li previa autorizzazione da parte della Direzione Cimiteriale, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dalla Direzione cimiteriale.
3. La suddetta autorizzazione è subordinata alla dichiarazione con la quale la Ditta consente l'immediata verifica del vano di carico del mezzo autorizzato a semplice richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione comunale.
4. La sosta dei mezzi è consentita per il tempo strettamente necessario ed in modo da non creare limitazioni all'accesso delle sepolture e dei percorsi di transito.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
6. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio rispetto a quello della concessione assegnata.
7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, e da quanto altro possa essere oggetto delle lavorazioni.
8. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate dalla Direzione cimiteriale in considerazione della specificità degli interventi da eseguire.
9. Il Responsabile del Servizio, al fine di esercitare un efficiente controllo per l'accesso degli automezzi e delle attrezzature necessarie alla conduzione dei lavori, potrà disporre di sistemi di controllo elettronico e richiedere la verifica di quanto trasportato.
10. Le autorizzazioni di accesso veicolare rilasciate alle ditte operanti all'interno delle aree cimiteriali valgono esclusivamente per gli automezzi di proprietà delle medesime od in possesso a titolo di *leasing*, in nessun caso le ditte potranno accedere utilizzando autoveicoli intestati a privati.
11. Le ditte operanti nelle aree cimiteriali non dovranno usare le attrezzature ed i mezzi di proprietà dell'Amministrazione.
12. I materiali e i mezzi che la ditta lascerà in deposito all'interno del cimitero rientrano nelle responsabilità della stessa.
13. Il Servizio cimiteriale non è responsabile per danni o furti arrecati da terzi alle attrezzature, macchinari e materiali introdotti dalle ditte per l'esecuzione delle lavorazioni.

Articolo 97 - Orario di lavoro.

1. Le attività di lavorazione, all'interno dei cimiteri, si possono svolgere:
 - a) nei giorni feriali ad esclusione di quelli per i quali la Direzione cimiteriale ne prevede la sospensione.
 - b) negli orari generali di apertura nei quali è prevista la presenza del servizio di custodia.
2. Eventuali deroghe, motivate da giustificati motivi di carattere oggettivo, in quanto lavorazioni indispensabili a garantire l'incolumità pubblica oppure che possono creare rilevante disagio all'utenza, sono concedibili dal Responsabile del Servizio e comunque nell'ambito dell'orario compreso tra l'apertura iniziale e la chiusura finale del singolo cimitero.
3. I giorni e gli orari di cui al precedente comma possono essere derogati dalla Direzione cimiteriale qualora le lavorazioni richieste rivestano carattere di urgenza per scongiurare pericoli a persone e/o cose.

Articolo 98 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. La Direzione cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

TITOLO VIII - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 99 – Norme generali per il personale dipendente dalla ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve indossare adeguata divisa ed essere munito di cartellino identificativo riportante cognome e nome oppure un numero di matricola. In particolare è fatto obbligo di:
 - a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo ordine nella divisa, non fumando all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
 - b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
 - c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento, con l'obbligo di segnalare eventuali inadempimenti alla Direzione cimiteriale

Articolo 100 – Divieti generali per il personale delle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali

1. Al personale delle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di aziende;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di aziende che svolgono attività proprie dell'indotto funerario e cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale
 - d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
2. Il personale delle Ditte appaltatrici deve essere portato a conoscenza del presente Regolamento da parte del proprio datore di lavoro che ne attesterà la presa visione antecedentemente all'affidamento dell'appalto o se già affidataria entro i termini previsti dal successivo comma 4, articolo 104. In caso di assunzione o assegnazione di nuovo personale a cantieri operanti in aree cimiteriali, la suddetta attestazione di presa visione deve pervenire al C.d.R. Cimiteri precedentemente all'impiego del medesimo.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Articolo 101 – Adempimenti dei custodi cimiteriali in materia di ricezione salme, resti ossei ed urne cinerarie

1. Il custode, od un altro soggetto incaricato della sua sostituzione temporanea:
 - a) deve essere presente in ciascun cimitero al momento dell'arrivo di ogni salma, resto osseo od urna cineraria;
 - b) lo stesso ritira e conserva il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di stato civile ed esegue le prescritte registrazioni anche su supporto informatico;
 - c) verifica la corrispondenza tra i dati contenuti sul permesso di seppellimento e la targhetta identificativa posta sul coperchio della cassa;

- d) Ritira e conserva inoltre l'autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, al trasporto, che gli deve essere consegnata dall'incaricato del trasporto della salma, del resto osseo o dell'urna cineraria.
- e) Provvede alle registrazioni informatiche di competenza, se previste

Articolo 102 – Compiti dei custodi cimiteriali

1. Il custode, oltre a quanto previsto dagli obblighi contrattuali, è tenuto a:
 - a) comunicare immediatamente alla Direzione cimiteriale ogni anomalia riscontrata ed ogni eventuale guasto che sia causa di malfunzionamenti, pericoli per l'incolumità pubblica;
 - b) verificare che la movimentazione dei manufatti introdotti o asportati, previa specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione cimiteriale, sia correttamente riscontrata per essere trascritta su idoneo supporto;
 - c) garantire il rispetto degli orari di accesso ai cimiteri;
 - d) a fornire informazioni al pubblico anche utilizzando il supporto informatico in dotazione al Servizio

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 103 – Applicazione delle sanzioni

1. Alle violazioni delle norme di cui al presente regolamento, fatto salve le specifiche disposizioni di cui al R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.), e di normative di settore (edilizia, paesaggistica, ambientale, commerciale, ecc.) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00). Per quanto attiene il pagamento in misura ridotta delle medesime, necessitandone una graduazione in funzione della gravità della violazione accertata, si rimanda a specifica delibera di Giunta Comunale.
1. Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
2. Il Sindaco riceve gli scritti difensivi, ascolta i trasgressori ed adotta l'ordinanza - ingiunzione, prevista dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
3. Autorità competente a ricevere scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione è il Sindaco, cui dovrà essere inoltrato il rapporto *ex lege* 689/81 che in caso di mancato pagamento in misura ridotta provvederà all'emanazione di ordinanza-ingiunzione.

Articolo 104 – Norme transitorie

1. Il Comune della Spezia provvederà:
 - a) entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, a pubblicare la Carta dei Servizi Cimiteriali ed il Codice Etico sullo svolgimento delle operazioni cimiteriali e di cremazione.
 - b) entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, a realizzare il portale dei servizi cimiteriali al fine di favorire maggiore informazione sul sistema cimiteriale e sulle ricerche di persone defunte raccolte nei cimiteri comunali;
 - c) entro 1 anno dall'approvazione del presente Regolamento, a favorire l'accesso ai procedimenti ed ai pagamenti delle tariffe anche attraverso sistemi informatici;
 - d) ad adottare gli atti di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale nonché gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza dei Dirigenti necessari alla piena attuazione del medesimo
2. Il Comune della Spezia consentirà :
 - a) che l'attuale assegnazione di loculi di famiglia novantanovennali non rinnovabili possa essere trasformata in rinnovabile, compatibilmente con le condizioni che l'Amministrazione valuterà al momento della scadenza e subordinatamente alla richiesta che gli interessati produrranno entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento;
 - b) l'accesso ai loculi di famiglia del soggetto nominato quale benemerito dal concessionario nella misura di una unità indipendentemente dal trovarsi nello stato di salma o resto osseo o cenere, purchè tale dichiarazione venga resa entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
3. Le imprese esercenti l'attività funebre, come descritta al precedente articolo 6, devono adeguarsi a possedere i requisiti previsti dal successivo articolo 7 entro un anno dalla pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.

4. I termini temporali che il presente Regolamento riferisce ad adempimenti a carico dei concessionari o dei terzi in genere decorreranno dal sessantesimo giorno successivo alla esecutività del medesimo.

Articolo 105 – Norma finale

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Ogni precedente norma regolamentare divergente con quanto contenuto nel presente Regolamento si intende abrogata.
4. Ogni atto amministrativo di carattere organizzativo divergente con quanto contenuto nel presente Regolamento si intende annullato